



Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Revisione n.06 del 30/12/2011

***Approvato dall'A.A.T.O. n.1 "Toscana Nord"
con deliberazione n.20 del 06/12/2011***

In vigore dal 1° gennaio 2012

INDICE GENERALE DEI CAPITOLI

	Pag.
PREMESSE	3
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	8
REGOLAMENTO DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	42
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	67
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	70
INDICE	72

PREMESSE

Art. 1 – Introduzione

L'Autorità di Ambito n.1, denominata "Toscana Nord", ha affidato ai sensi della L.36/1994 (norma poi aggiornata dal D.Lgs.152/2006) e della L.R.81/1995 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni compresi nel suo stesso Ambito Territoriale al Gestore G.A.I.A. S.p.A.

G.A.I.A. S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di fognatura e depurazione delle acque reflue, secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti dalla normativa di settore vigente.

Art. 2 – Ambito di efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni dell'A.T.O. n.1 "Toscana Nord" nei quali il servizio acquedotto e/o fognatura e/o depurazione sia stato affidato alla società G.A.I.A. S.p.A., in seguito denominata con il termine "Gestore".

Il Regolamento è soggetto a revisione triennale. Le revisioni apportate al Regolamento e concordate tra Gestore e Autorità di Ambito (in seguito Autorità), in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, saranno portate a conoscenza degli Utenti tramite i mezzi di informazione di cui al paragrafo 10 della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

Il Regolamento è composto di due parti:

- la prima parte relativa alla fornitura e distribuzione di acqua (Regolamento del servizio Acquedotto);
- la seconda parte relativa alla raccolta delle acque reflue e alla depurazione (Regolamento di Fognatura e Depurazione).

Il Regolamento è inoltre formato da tre diversi allegati:

- Allegato n. 1 – Schemi tecnici, in cui sono riportati gli schemi esemplificativi e le disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori inerenti l'erogazione del servizio idrico integrato;
- Allegato n. 2 – Tariffario, contenente i corrispettivi previsti per le prestazioni eseguite dal Gestore su richiesta dell'Utente;
- Allegato n. 3 – Regolamento per la concessione di agevolazioni tariffarie ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni socio/economiche disagiate.

Art. 3 – Uso corretto e razionale della risorsa

L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è quindi effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione

della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue.

Il Gestore, in ottemperanza al Piano di Ambito predisposto dall'Autorità, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata.

Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Ambito allegato alla Convenzione di affidamento del servizio.

Nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità, adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Allo stesso modo, l'Utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

Art. 4 – Principali riferimenti normativi

Di seguito sono elencate le principali normative e/o regolamenti nazionali, regionali e dell'Autorità citate nel Regolamento come riferimento per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Laddove tali normative e/o regolamenti vengano integrati, modificati o sostituiti, il riferimento ad essi comprende anche le successive modifiche ed integrazioni.

- L.36/1994: Legge Nazionale 5 gennaio 1994, n.36 (“Legge Galli”) – “Disposizioni in materia di risorse idriche” (sostituita dal D.Lgs.152/2006).
- L.R.81/1995: Legge Regionale Toscana 21 luglio 1995, n.81 – “Norme di attuazione della L.36/1994 sulle risorse idriche”.
- D.P.C.M.04/03/1996: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 – “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
- Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n.1 Toscana Nord”.
- D.Lgs.152/2006: Norme in materia ambientale.
- L.R.20/2006: Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006, n.20 – “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”.
- L.R.29/2007: Legge Regionale Toscana 21 maggio 2007, n.29 – “Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla Legge Regionale 21 luglio 1995, n.81 (Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e alla Legge Regionale 11 dicembre 1998, 91 (Norme per la difesa del suolo).
- Regolamento Regionale 46/R: D.P.G.R. 8 settembre 2008, n.46/R – “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)”.

- Regolamento Regionale 29/R: D.P.G.R. 26 maggio 2008, n.29/R – “Regolamento di attuazione dell’articolo 8 bis della Legge Regionale 21 luglio 1995 “Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”.
- L. 13/2009: Legge Nazionale 27 febbraio 2009, n.13 – “Conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.208 recante Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”.
- D.M.30/09/2009: Decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009 “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli Utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione”.

Art. 5 – Definizioni generali

- Agevolazioni tariffarie: le agevolazioni tariffarie sono riduzioni tariffarie esclusivamente previste per gli Utenti domestico residente e assimilato a residente con basso reddito e/o con nuclei familiari numerosi.
- Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.): territorio comprendente più Comuni e Province, definito in base alla L.R.81/1995 secondo criteri di omogeneità per le caratteristiche idrogeologiche e gestionali della risorsa idrica, nella fattispecie l’A.T.O. n.1 “Toscana Nord”.
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (o Autorità): consorzio di funzioni istituito dalla L.R.81/1995, nella fattispecie l’Autorità di Ambito. n.1 “Toscana Nord”.
- Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato: allegato del contratto di fornitura, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli Utenti, che fissa principi e criteri per l’erogazione del servizio. È redatta in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994 e del D.P.C.M.29/04/1999 recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”.
- Contatore: strumento per la misurazione dell’acqua erogata o scaricata.
- Contratto di fornitura: atto con cui è stipulato fra l’Utente e il Gestore del Servizio Idrico Integrato l’impegno al rispetto del presente Regolamento.
- Convenzione: si intende la convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra l’Autorità ed il Gestore G.A.I.A. S.p.A.
- Deposito cauzionale: importo versato dall’Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
- Disattivazione: cessazione del servizio all’Utente a seguito della disdetta del contratto o di morosità persistente con la conseguente rimozione del contatore.
- Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura, cui segue la chiusura del rapporto d’Utenza con il titolare del contratto stesso.
- Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
- Famiglie numerose: sono considerate famiglie numerose quelle composte da quattro componenti e oltre. Le Utenze a servizio di queste famiglie hanno diritto alla concessione di agevolazioni tariffarie.

- Gestore del Servizio Idrico Integrato (o Gestore): soggetto che in base alla convenzione di cui all'art.11, della L.36/1994 gestisce il Servizio Idrico Integrato, nella fattispecie è G.A.I.A. S.p.A.
- Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa.
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): lo strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie Utenti del servizio, tenendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
- Nucleo familiare: famiglia anagrafica risultante dallo stato civile, definita dall'art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i, come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitativi, ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
- Piano d'Ambito: Piano predisposto ed aggiornato dall'Autorità ai sensi del D.Lgs.152/2006, ed allegato alla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato. Contiene la ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale-organizzativo, il piano economico finanziario, nonché lo sviluppo della tariffa negli anni.
- Piano Operativo degli Interventi (P.O.I): Piano di programmazione pluriennale degli investimenti e degli interventi che il Gestore realizza sul territorio di Ambito.
- Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.
- Preventivo: quantificazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi dallo stesso realizzati a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione. Esso contiene anche la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore.
- Quota fissa: è il corrispettivo della tariffa, indipendente dal consumo, pagato dall'Utente ed espresso in euro all'anno.
- Quota variabile: è il corrispettivo della tariffa pagato dall'Utente sulla base del consumo di acqua, espresso in euro al metro cubo.
- Regolamento per la concessione di agevolazioni tariffarie: "Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai fini della concessione di agevolazioni sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. n.1 "Toscana Nord" (Allegato n.3 al presente Regolamento).
- Richiesta di allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e/o all'allaccio in fognatura, per la successiva stipula del contratto di fornitura.
- Servizio Idrico Integrato: servizio costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
- Subentro nel contratto: si ha subentro nel contratto di fornitura idrica e/o allaccio alla fognatura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso.
- Tariffa del Servizio Idrico Integrato: corrispettivo per la prestazione del servizio, costituito da una quota fissa e una quota variabile, quest'ultima articolata e modulata per area geografica, tipologia d'Utenza e scaglioni di consumo.
- Uso domestico: definizione generale per l'utilizzazione dell'acqua per l'uso igienico e potabile, inaffiamento di orti e giardini e abbeveraggio di animali, purché tali usi siano

rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economica – produttiva o avente finalità di lucro.

- Utenze: persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore, o che richiede l'esecuzione di una prestazione finalizzata alla stipula del contratto, e pertanto gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento.
- Utenze a basso reddito: Sono considerate a basso reddito le Utenze a servizio di nuclei familiari, in cui è presente l'intestatario del contratto di Utenza, che possiedono i seguenti requisiti:
 - un reddito ISEE all'interno dei valori soglia determinati dall'Autorità ed aggiornati annualmente (come indicati all'interno del Regolamento per la concessione di agevolazioni tariffarie, Allegato n.3);
 - di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
 - di non possedere più di un'abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro.
- Utenze preesistenti: Utenze trasferite dai precedenti gestori al Gestore, alla data di affidamento della gestione.
- Voltura dell'Utenza: variazione della titolarità del contratto d'Utenza e/o di una o più delle sue condizioni, comunque diversa dall'istituto del subentro.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 6 – Norme per il servizio acquedotto

Il Regolamento del servizio acquedotto definisce e disciplina le condizioni e le modalità d'erogazione del servizio di fornitura di acqua ed i rapporti fra Gestore ed Utente; è obbligatorio per tutti gli Utenti e dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio.

Art. 7 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento del servizio acquedotto si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento idrico: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti.
2. Autolettura: la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
3. Conquaglio: il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
4. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.
5. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
6. Disconnettere: separare fisicamente due condotte, o l'allacciamento, dalla condotta principale.
7. Fornitura per uso privato: l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità.
8. Fornitura per uso pubblico: l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.
9. Lettura del contatore: la rilevazione, da parte del Gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di calcolare i consumi dell'Utente.
10. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
11. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta, espressa in atmosfere.
12. Perdita occulta: tutte le perdite a valle del punto di consegna posizionate in luoghi non direttamente ispezionabili e causate dalla rottura di tubazioni incassate nei muri o interrato o comunque derivate da guasti a manufatti inaccessibili. Non rientrano in questa fattispecie le perdite d'acqua dovute alla rottura del contatore per gelo, se quest'ultimo è posto in luogo accessibile all'Utente.
13. Portata: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo.
14. Presenza stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale.
15. Pro-die: metodologia con la quale si calcola il consumo giornaliero di un determinato periodo, utilizzando tale valore per la stima dei consumi.
16. Punto di consegna (come da schemi nell'Allegato n.1): è rappresentato dal contatore, posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata. Quando il contatore è posto all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Nel caso di Utenze a

- limitatore il punto di consegna è il limite della proprietà pubblica.
17. Riattivazione: il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa, effettuata dal Gestore per uno dei motivi di disattivazione o sospensione di cui al presente Regolamento.
 18. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni o manomissioni.
 19. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione dell'acqua.
 20. Tipologia d'Utenza: la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura, in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica.
 21. Unità immobiliare: singola unità abitativa o singola unità in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi, e che comunque è in grado di produrre un reddito autonomo.
 22. Utenze raggruppate: Utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari. Il titolare del contratto è comunque un'unica persona fisica o giuridica.
 23. Utenze singole: Utenze nelle quali un unico contatore serve un'unica unità immobiliare.
 24. Vano: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura, nonché ai diversi tipi di uso dell'acqua.

In particolare si applicano le seguenti disposizioni.

Art. 8 – Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi di usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, ecc.).

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano, secondo le norme vigenti in materia.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile, o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'Utente nel contratto di fornitura.

Le tariffe vigenti previste per ciascuna tipologia di utilizzo approvate dall'Autorità si applicano in tutti i casi in cui la fornitura d'acqua rispetta gli standard qualitativi che la qualificano come idonea per il consumo umano.

Tuttavia, nel caso in cui il Gestore eroghi acqua di qualità inferiore a quella idonea al consumo umano, per ragioni imputabili alla tipologia delle infrastrutture passate dal Comune al Gestore del servizio o per ragioni tecnico-economiche non risolvibili, il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità, su richiesta espressa dell'Utente, si riserva la facoltà di deliberare la riduzione per il solo servizio acquedotto delle tariffe in vigore.

L'applicazione di una tariffa proporzionata alla qualità della risorsa idrica fornita, principio espresso dall'art.154 del D.Lgs.152/2006, deve essere comunque subordinata all'accettazione da parte dell'Utente di ricevere una fornitura di servizio di qualità non idonea al consumo umano. La mancata accettazione da parte dell'Utente porta alla risoluzione del contratto di fornitura.

Per quanto riguarda gli immobili alimentati con il sistema di misura a lente tarata (o limitatore di portata), senza contatore, il Gestore, pur permettendo provvisoriamente tale sistema, si riserva, nell'ambito delle leggi vigenti, la facoltà di trasformare l'alimentazione dal sistema a lente tarata in quello a contatore, non appena possibile, secondo le modalità previste nel successivo art.29.

Art. 9 – Contratti per la fornitura dell'acqua

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto di fornitura, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. È fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modifica, successivamente intervenuta, che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

La stessa ha validità alla data di comunicazione o di protocollo del Gestore.

Analoghe variazioni contrattuali potranno essere applicate d'ufficio nel caso in cui sia il Gestore ad accertarsi delle avvenute modifiche, previa comunicazione all'Utente.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale, consequenziali, inerenti ai contratti, sono a carico degli Utenti.

Art. 10 – Perfezionamento del contratto di fornitura dell'acqua

Il Servizio Idrico Integrato è fornito dal Gestore solo ad edifici esistenti o in corso di realizzazione, adibiti ad usi civili, agricoli o industriali, conformi alle vigenti normative urbanistico-edilizie.

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

- a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
- b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più unità immobiliari è intestato come segue:
 - Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'Utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - In caso di Condomini regolarmente costituiti (Utenze raggruppate) il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
- c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o

comunque al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'Utente è tenuto ad esibire un documento d'identità.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

L'allacciamento non potrà essere eseguito fino al momento in cui il richiedente non abbia provveduto al versamento dei corrispettivi dovuti per l'allacciamento, o nel caso in cui l'Utente non abbia accettato il preventivo.

Il contratto è efficace alla sua stipula e/o al pagamento della prima bolletta contenente i corrispettivi previsti per l'avvio del rapporto d'Utenza.

Art. 11 - Voltura

Si ha voltura dell'Utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente recede dal contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto, oppure, trattandosi dello stesso soggetto, cambiano una o più condizioni contrattuali, senza che avvenga l'interruzione della fornitura.

L'Utente ha altresì l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'Utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

Il nuovo soggetto possessore dell'immobile che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi Utenti di fatto che il precedente Utente, restando ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione oppure, in ultima istanza, alla disattivazione della fornitura.

I nuovi titolari dell'Utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal *Tariffario* (Allegato n.2 al presente Regolamento) per diritti di voltura e di quanto altro dovuto dal precedente Utente, nel caso in cui il subentrante non sia estraneo alla posizione debitoria pregressa.

La voltura dell'Utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente.

Il trasferimento della proprietà e dell'usufrutto dell'immobile od il cambiamento dell'utilizzatore effettivo del servizio non trasferiscono automaticamente il contratto di somministrazione in essere tra il Gestore e l'Utente.

Nella domanda di voltura delle Utenze a contatore dovrà essere indicata la lettura del medesimo. Il vecchio intestatario dovrà inoltre fornire il recapito della bolletta di chiusura.

La richiesta di voltura a contratti nei quali sussistono condizioni di morosità verrà accolta solo dopo verifica dell'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa. Il Gestore potrà, per motivate ragioni da comunicarsi all'intestatario del contratto, non dar corso a richieste di voltura senza la preventiva autorizzazione della proprietà o dell'Ente preposto, nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazioni di pericolo.

Per le Utenze alimentate dal sistema di distribuzione a lente tarata è ammessa una sola variazione annuale del quantitativo di acqua impegnato contrattualmente.

Art. 12 – Durata del contratto e sua disdetta

Il contratto, salvo diversa disposizione, è a tempo indeterminato, fino a recesso di una delle parti.

Ai sensi dell'art.1569 del Codice Civile, gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgersi agli uffici preposti, citando il numero di Utenza o quei dati che possono inequivocabilmente far individuare l'Utenza stessa, dichiarando la lettura del contatore e l'indirizzo a cui recapitare la fattura di chiusura. La facoltà di recesso può essere esercitata per iscritto nelle stesse modalità anche dagli eredi o aventi causa del titolare del contratto.

La disdetta comporta la rimozione del contatore entro gli standard di qualità previsti, il pagamento del corrispettivo previsto dal *Tariffario* (Allegato n.2) per i diritti di chiusura e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale in assenza dei debiti pregressi.

La disdetta non può essere accolta in caso di morosità a carico dell'Utenza, ferma restando l'eventuale sospensione o disattivazione della fornitura.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale incaricato dal Gestore stesso, il quale comunicherà la data e l'ora del giorno in cui il personale procederà alla disattivazione dell'Utenza. L'Utente dovrà essere presente al momento della disattivazione e firmare il relativo verbale di rimozione del contatore. In caso di sua assenza vale la lettura effettuata dal personale incaricato dal Gestore. In tal caso il contatore sarà conservato dal Gestore stesso per un periodo di 30 giorni di calendario per un eventuale controllo da parte dell'Utente.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'Utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'Utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento delle prestazioni fornite e di ogni altra spesa e danno connessi all'uso degli impianti, salvo che sussista un nuovo contratto per la medesima Utenza.

La disdetta per le Utenze a lente tarate dovrà pervenire agli uffici del Gestore entro due mesi dalla data di fine periodo nominale già fatturato.

Il contratto cessa, anche se non sia stata notificata la comunicazione di cui sopra, quando altri abbiano sottoscritto, dietro esibizione di valido titolo, un nuovo contratto per lo stesso punto di Utenza.

Art. 13 – Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro soggetto convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, avente titolo a conservare il diritto all'abitazione in base alla normativa vigente.

Il medesimo istituto è inoltre applicabile anche alle società che modificano la ragione sociale mantenendo invariata la partita I.V.A.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà provvedere, comunque, alla stipula di un nuovo contratto senza pagamento degli oneri di voltura, ad eccezione dell'imposta di bollo ad essa relativa.

La comunicazione scritta dell'evento dovrà essere recapitata al Gestore entro 365 giorni dalla data dello stesso, per la regolarizzazione del rapporto contrattuale. Superato tale termine si applicherà quanto previsto all'art.11.

Art. 14 – Riattivazione dell'Utenza idrica

L'Utente interessato alla riattivazione di un'Utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome, nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal *Tariffario* (Allegato n.2) per diritti di ripristino di fornitura disattivata e di quanto altro dovuto. L'Utente la cui fornitura è stata disattivata per morosità, per poterla riattivare o attivarne un'altra, oltre agli oneri precedenti, dovrà anche provvedere al pagamento di tutte le somme dovute al Gestore, compreso il corrispettivo previsto per la chiusura del contatore, le spese relative alle attività di recupero credito e le sanzioni per l'eventuale manomissione degli impianti e/o prelievi abusivi, oltre ad ogni altro costo conseguente ad azioni di danneggiamento che dovessero emergere in sede di riattivazione dell'Utenza.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Se il contatore si trova all'interno della proprietà privata, deve essere spostato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata, in luogo accessibile dal Gestore. Tale operazione è a spese dell'Utente. Se l'Utenza precedentemente cessata per morosità o disdetta era dotata del sistema di misurazione a lente tarata, potrà essere riattivata esclusivamente con il sistema di misura a contatore, a meno che le condizioni tecniche impiantistiche lo impediscano. In questo caso l'Utente è tenuto ad accettare il preventivo di trasformazione e, in caso contrario, verrà disattivata definitivamente la fornitura.

Per la trasformazione di cui sopra si applica quanto previsto dall'art.29.

Art. 15 – Tempi caratteristici del rapporto di Utenza

I tempi caratteristici del rapporto di Utenza (tempi di preventivazione, di esecuzione delle prestazioni, di attivazione della fornitura, ecc.) sono indicati nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato di cui questo Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 16 – Tipi di uso

Le forniture si suddividono nelle seguenti categorie contrattuali:

1. Utenza domestica – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'Utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura domestica, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare e non configurino un'attività economica - produttiva o avente finalità di lucro. L'Utenza domestica, sia per le unità abitative che per le loro pertinenze, a sua volta si suddivide in Utenza domestica "residente e assimilata a residente" e Utenza domestica "non residente". Sono considerate domestiche residenti anche le Utenze ad uso comune di più unità abitative o di condomini. Sono considerati "residenti" tutti gli Utenti che possiedono la residenza. Sono assimilabili ai residenti anche gli Utenti che, pur in mancanza del requisito di residenza, dimostrano, con contratto di locazione di durata non inferiore all'anno e regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, di usare l'abitazione in modo

continuato. Sono altresì inclusi gli edifici dei ministri di culto e quelli adibiti al culto religioso. Sono infine considerate Utenze domestiche residenti quelle relative all'abitazione, non locata, di cittadini italiani residenti all'estero, nella quale gli stessi risiedono quando soggiornano in Italia, ubicata all'interno del Comune nel quale gli stessi risultano iscritti all'A.I.R.E.

2. Utenza non domestica e a finalità produttiva – La tipologia di Utenza si articola in quattro sottotipologie sulla base del fabbisogno idrico dell'Utenza articolate secondo il seguente schema:

- piccolo uso da 0 a 100 mc;
- medio uso da 101 a 1.000 mc;
- grande uso da 1.001 a 9.000 mc;
- uso speciale oltre 9.000.

Rientra in questa tipologia l'Utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, turistico alberghiera e ricettiva, del settore terziario e per uso cantiere. Gli Utenti sulla base del consumo possono, su richiesta esplicita, passare da una sottotipologia all'altra senza alcun addebito di spesa. Nel caso in cui, durante l'anno, si consumi un volume per il quale risulta conveniente un'altra sottotipologia rispetto a quella scelta o da quella assegnata dal Gestore sulla base del consumo storico, l'Utente non potrà per quell'anno cambiare la sottotipologia. La variazione della sottotipologia avrà effetto a partire dall'anno successivo alla data in cui viene fatta la richiesta di variazione al Gestore.

3. Utenza non domestica agricola e/o zootecnica idropotabile: rientrano in questa espressione tutte le attività agricole e/o zootecniche a conduzione familiare di tipo non produttivo e non commerciale il cui impiego della risorsa idrica è ai soli fini idropotabili.

4. Utenza non domestica a finalità sociale e istituzionale: rientrano in questa tipologia le Utenze pubbliche e assimilate al pubblico e quelle istituzionali, le sedi municipali o delle proprie delegazioni, le scuole comunali, dell'infanzia e dell'obbligo, le scuole statali, gli ospedali e le case di cura delle A.S.L. e convenzionate con le A.S.L., gli impianti e gli edifici delle associazioni sportive, ricreative, culturali e religiose costituite senza fini di lucro, le piscine di proprietà comunale gestite direttamente o affidate a società costituite senza fine di lucro, le fontane pubbliche ad uso idropotabile e le fontane pubbliche monumentali e/o ornamentali. Non rientrano invece in questa tipologia le scuole per l'infanzia e dell'obbligo private, gli istituti di formazione secondaria e universitaria privata, le cliniche private, le case di cura e gli ospedali privati, le associazioni sportive professionistiche e tutte quelle attività che hanno fini di lucro. Queste tipologie rientrano invece nell'Utenza non domestica e a finalità produttiva. Per le Utenze ad uso non domestico a finalità sociale e istituzionale, il riempimento delle piscine pubbliche, come sopra descritto, è consentito fatto obbligo di concordare le modalità ed i tempi con il Gestore.

5. Utenza antincendio: rientrano in tale tipologia tutti gli idranti per uso domestico, non domestico e pubblico. Sono pubblici gli idranti antincendio installati sulle strade pubbliche ad uso esclusivo dei servizi antincendio dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; sono inoltre da considerare pubblici anche gli idranti degli usi non domestici a finalità sociale e degli usi istituzionali. L'assimilazione a pubblici degli idranti uso istituzionale e uso non domestico a finalità sociale con gli idranti antincendio ad uso dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile si riferisce esclusivamente all'applicazione delle tariffe. È assolutamente vietato utilizzare l'acqua per usi diversi dall'antincendio.

Le pertinenze, anche ai sensi dell'art.817 del Codice Civile, in quanto opere non autonome ma annesse all'immobile principale, seguono la stessa destinazione di quest'ultimo. Pertanto le pertinenze – resede, cantine, garage, ..., ecc. – si collocano tra le tipologie di Utenza previste dal presente articolo e acquisiscono la stessa natura dell'immobile principale.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo, l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso civile, i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque, le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso, le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di Utenza.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

Ad ogni tipologia d'Utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dall'Autorità.

Art. 17 – Disposizioni per il risparmio idrico

Ai fini di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all'interno del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito, tutti gli Utenti sono obbligati ad adottare i comportamenti, a realizzare le misure e le prescrizioni ed a sottostare alla limitazioni e ai divieti previsti dalla normativa di settore nazionale e regionale.

L'Utente del servizio acquedotto deve adottare comportamenti idonei a prevenire ed evitare ogni tipo di malfunzionamento dell'impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della risorsa idrica, attraverso una sua corretta manutenzione e conservazione ed effettuando controlli periodici dei consumi attraverso la lettura del contatore, al fine di individuare eventuali anomalie.

Inoltre al fine di ridurre gli sprechi ed i consumi, l'Utente provvede:

- ad installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto, quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, oppure sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella, fotocellula;
- ad installare sistemi per la riduzione ed ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari, quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l'interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;
- ad utilizzare e mantenere in buona efficienza elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici ed energetici;
- a limitare l'utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per l'irrigazione di orti e giardini e per il lavaggio di automezzi e natanti, privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate;
- a dotare di impianti di riciclo le vasche di arredo e i giochi d'acqua alimentati con acqua proveniente dal pubblico acquedotto.

Si aggiungono poi a tali prescrizioni i divieti previsti al successivo art.26.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 18 – Forniture per uso pubblico

Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali (comprensivi delle fontane e fontanelle), provinciali, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati a società senza fini di lucro riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Art. 19 – Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi di acqua e relativa fatturazione

La realizzazione degli impianti di cui al precedente art.18 è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato, salvo quanto previsto all'art.45 in merito alla possibilità di realizzare direttamente l'allacciamento.

Per le strutture e gli edifici di proprietà comunale che non sono dotati di misuratore di consumo alla data di revisione del presente Regolamento, se ne prevede l'installazione con oneri a carico del P.O.I.

Tutti gli allacciamenti e le prese di acqua eseguite dietro richiesta degli Enti pubblici per il soddisfacimento delle loro necessità idriche sono realizzati a fronte di stesura del preventivo di spesa, accettazione e pagamento dello stesso, e stipula di un normale contratto di fornitura.

I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed eccezionalmente, a discrezione del Gestore, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, ecc., saranno conteggiati a forfait.

Art. 20 – Prelievi abusivi dalle Utenze per uso pubblico

È fatto rigoroso divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli potabili e igienici, ad esclusivo uso individuale per quantità non superiore a settanta litri al giorno;
- b) di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, il Gestore procederà alla denuncia del fatto all'Autorità competente.

FORNITURE PER USO PRIVATO

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di Utenza.

Art. 21 – Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.

Per le richieste d'allacciamento a edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, e copia di concessione edilizia completa di elaborati grafici, dalla quale risulti ben evidente il numero delle unità immobiliari, la loro destinazione d'uso, la delimitazione delle aree private e i confini delle aree pubbliche, allo scopo di poter definire con il Gestore l'esatta posizione degli allacciamenti e la posizione dei contatori. Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico.

In caso di reti insufficienti, non in grado di garantire il regolare servizio di distribuzione, per nuove costruzioni o ristrutturazioni con aumento delle unità immobiliari, il Gestore può richiedere l'adeguamento dell'impianto pubblico con oneri a carico del richiedente.

Nel caso di nuove urbanizzazioni realizzate da Comuni/Enti/Privati, che necessitano di potenziamento e/o estensione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, la fornitura idrica e fognaria potrà essere concessa solo in presenza della presa in consegna da parte del Gestore formalizzata secondo le modalità previste dall'Autorità.

Art. 22 - Richiesta

La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere avanzata per corrispondenza, telefonicamente al numero verde aziendale di Consulenza Clienti o direttamente presso gli sportelli aperti al pubblico e sottoscritta per accettazione da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.

Alla richiesta di allacciamento dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nella richiesta stessa, necessari in base alle disposizioni vigenti, e in particolare:

- atto sostitutivo di notorietà e/o comunque i documenti previsti dalla L.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore o fotocopia, ove richiesta;
- estremi catastali relativi agli immobili oggetto della fornitura;
- dati camerali dell'attività, se si tratta di Utenza commerciale o produttiva;
- impegno a corrispondere le spese di sopralluogo e preventivazione e le spese che il Gestore sosterrà per la richiesta delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, anche nel caso di successiva rinuncia all'allacciamento richiesto.

La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata indicando:

- nome e cognome del richiedente l'allacciamento e sua residenza;
- codice fiscale o partita I.V.A.;
- titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (proprietà, usufrutto, locazione, ecc.);
- uso per il quale viene richiesta la fornitura (se si tratta di uso produttivo occorre

specificare l'attività svolta);

- il numero di unità abitative per le quali si richiede l'allacciamento, in caso di condomini. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile.

Se l'immobile, al momento della richiesta di nuovo allacciamento o di trasformazione dal sistema a lente tarata a quello a contatore, è allacciabile alla pubblica fognatura, l'Utente è tenuto a presentare contestuale richiesta di allacciamento alla fognatura. In assenza di tale contestuale richiesta non si potrà dare corso alla sola fornitura idrica. In caso di mancata presentazione della domanda, il Gestore provvede a comunicare il mancato allacciamento all'Amministrazione Comunale competente per l'applicazione delle sanzioni previste nell'Ordinanza di allacciamento; in caso di assenza di quest'ultima il Gestore ne richiede l'emissione.

Art. 23 – Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso, che ha comunque l'obbligo di comunicare tale decisione all'Autorità entro 30 giorni dalla revoca. Il Gestore, per servire Utenze diverse da quelle domestiche che richiedano portate o forniture considerate dallo stesso elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio offerte dal Gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere, previo preavviso, sospesa.

Art. 24 - Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, che sarà consegnato al richiedente e dallo stesso sottoscritto per ricevuta. Il richiedente può accettare il preventivo, anche in un secondo momento, firmandolo e consegnandolo al Gestore nelle modalità stabilite. Non possono essere sospesi i preventivi di allacciamento di solo fognatura di cui al precedente art.22. Nel caso in cui il richiedente non accetti il preventivo oppure si avvalga di una ditta terza nell'esecuzione dell'allacciamento ai sensi del successivo art.45, questo dovrà comunque corrispondere gli importi previsti dal *Tariffario* (Allegato n.2).

Nel preventivo e nei suoi allegati saranno indicati:

- il codice di rintracciabilità per l'identificazione della singola richiesta presentata;
- la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo da parte dell'Utente;
- la data di messa a disposizione del preventivo all'Utente;
- il responsabile del procedimento;
- la tipologia d'Utenza;
- i corrispettivi richiesti;

- gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che eventualmente lo stesso dovrà fornire ad integrazione della pratica, per accedere poi alla firma del contratto di fornitura;
- la validità del preventivo;
- le modalità per comunicare l'accettazione del preventivo.

Nessun altro onere non espressamente indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Qualora le autorizzazioni da parte degli Enti proprietari dei terreni, su cui si devono svolgere le operazioni di posa delle tubazioni, contengano prescrizioni superiori rispetto a quanto mediamente richiesto per la stessa tipologie di allaccio, i relativi oneri saranno adeguatamente ricalcolati in un nuovo preventivo.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è previsto un indennizzo automatico a favore del richiedente, così come meglio specificato nella stessa Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 180 giorni di calendario (se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile); trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

È compito del Gestore l'avvio delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori presso Comuni, Province, ANAS, Consorzi di Bonifica ed altri Enti, ad eccezione del caso in cui il richiedente si avvalga di una ditta terza nell'esecuzione dell'allacciamento ai sensi del successivo art.45.

Sono interamente a carico del richiedente le spese vive ed i costi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al periodo precedente. Il Gestore comunica all'Utente la presentazione ai vari Enti delle richieste d'autorizzazione; tale comunicazione sospende i termini d'esecuzione dei lavori di allacciamento di cui alla Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

Tali spese e costi sono dovuti al Gestore anche nel caso in cui il richiedente rinunci all'allacciamento, quando le pratiche autorizzative siano già state espletate.

L'esecuzione dell'allacciamento potrà essere effettuata solo dopo il pagamento di quanto previsto nel preventivo. Eventuali rateizzazioni dell'importo preventivato saranno concesse solo a richiedenti appartenenti alle fasce sociali "a basso reddito" autorizzate da apposita commissione interna del Gestore.

Art. 25 – Allacciamenti ad uso temporaneo

Il Gestore ha la facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua in casi speciali, per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata, riguardanti fiere, spettacoli all'aperto, cantieri di breve durata. L'attivazione di un'Utenza temporanea comporta il pagamento previsto nel *Tariffario* (Allegato n.2).

I consumi saranno calcolati applicando la tariffa base relativa all'Utenza domestica non residente.

La durata della fornitura temporanea non può essere superiore a 30 giorni e può essere prorogata solo in casi eccezionali.

Tra le Utenze temporanee non si intendono compresi i cantieri per le costruzioni edili, ai quali si applica la previsione indicata all'art.10, lettera c) del presente Regolamento.

Art. 26 – Prelievi abusivi

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalle reti idriche affidate al Gestore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti affidati al Gestore, se non espressamente autorizzati dallo stesso, compresa la riapertura di un contatore sigillato o l'istallazione di raccordi al posto di un contatore rimosso.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle mutate condizioni, a spese dell'Utente.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art.57 del presente Regolamento ed alla disattivazione dell'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento, ove possibile, verrà data comunicazione all'Utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità sopra prevista non sarà applicata.

È inoltre rigorosamente vietato:

- a) Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) Prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) Prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

Ai sensi degli artt.7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n.29/R:

- È vietato l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.
- È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici, aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
- È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private.
- È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione, e in genere di qualsiasi altro tipo di

- impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.
- È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad un'Utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico-alberghiere o agrituristiche o ricettive.
 - È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.
 - È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale. L'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell'Autorità di Ambito, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) Disponibilità di risorsa;
 - b) Impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
 - c) Installazioni di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
 - È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

Art. 27 – Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore, fatte salve Utenze speciali per cui il contratto di fornitura lo preveda specificatamente. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art.57 del presente Regolamento.

Art. 28 – Utenze a lente tarata

Il Gestore, in attesa di alimentare tutte le Utenze con il sistema a contatore, provvederà provvisoriamente ad alimentare con il sistema a lente tarata tutte le Utenze di tale tipo attualmente esistenti e quelle che non possono, per il momento, essere subito attivate con il sistema a contatore.

Per le Utenze a lente tarata, la distribuzione dell'acqua è fatta a flusso continuo sulla base dei metri cubi giornalieri di acqua impegnati in sede contrattuale con l'Utente.

Art. 29 – Trasformazione a contatore delle Utenze a lente tarata

Per poter alimentare a contatore le Utenze già alimentate a lente tarata si dovrà provvedere a trasformare l'opera di presa e l'impianto interno in modo da rendere l'una e l'altro adatti al nuovo sistema di distribuzione.

La trasformazione dell'opera di presa avverrà a cura e spese del Gestore, se inserita all'interno degli investimenti previsti dal Piano di Ambito e dal P.O.I., e non costituisce causa di recesso immediato da parte dell'Utente.

Gli interventi richiesti dall'Utente, al di fuori della programmazione di cui al punto precedente, saranno interamente a carico dell'Utente stesso.

Eventuali costi accessori dell'Utenza a limitatore verranno addebitati alla nuova Utenza a contatore.

Nei casi in cui la trasformazione avvenga su un'Utenza morosa, rimangono a carico dell'Utente tutti gli oneri maturati precedentemente.

Per gli Utenti che richiedessero di propria iniziativa la trasformazione senza attendere, sempre che la situazione tecnica della rete lo consenta, la trasformazione avverrà a cura del Gestore, con il pagamento della prestazione da parte dell'Utente, secondo le modalità previste dall'art.24 del presente Regolamento.

L'impianto interno a valle dell'apparecchio di misura dovrà essere trasformato, a cura e spese dell'Utente, in modo da essere adeguato alle maggiori pressioni derivanti dalla distribuzione a contatore.

Il Gestore non è assolutamente responsabile degli eventuali danni all'impianto interno a valle dell'apparecchio di misura.

Art. 30 – Utenze “a basso reddito”

Al fine di accedere all'agevolazione tariffaria per le Utenze a basso reddito, l'Utente deve presentare annualmente richiesta al Gestore attraverso i consueti canali messi a sua disposizione. Unitamente alla richiesta di agevolazione, l'Utente dovrà sottoscrivere anche il modello per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.

I parametri, le procedure per richiedere l'accesso all'agevolazione tariffaria mediante certificazione ISEE e le modalità d'erogazione del beneficio sono descritti all'interno dello specifico Regolamento predisposto dal Gestore ed approvato dall'Autorità (Allegato n.3 del presente Regolamento).

Art. 31 - Famiglie numerose

Le Utenze “domestico residente e assimilato a residente” possono beneficiare di agevolazioni tariffarie se a servizio di “famiglie numerose” così come definite all'art.5.

Per beneficiare delle agevolazioni tariffarie queste Utenze devono dichiarare annualmente al Gestore il numero dei componenti effettivi per l'anno in cui viene fatta la richiesta, entro il 31/12 e mediante autocertificazione (ai sensi della L.127/1997), pena la decadenza del diritto all'agevolazione. Le variazioni alla composizione del nucleo familiare che possono portare all'acquisizione o alla cessazione del diritto all'agevolazione dovranno essere tempestivamente comunicate al Gestore mediante autocertificazione e produrranno i loro effetti a partire dalla prima bolletta utile.

Sarà facoltà del Gestore operare i controlli necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed applicare eventuali sanzioni, oltre a quelle previste dalla legge, nel caso di dichiarazioni mendaci. L'importo della sanzione è indicato nell'Allegato n.2 del presente Regolamento.

Per le Utenze singole, sulla base di quanto dichiarato, il Gestore applicherà gli scaglioni di consumo previsti a seconda che si tratti di Utenze con quattro, cinque o sei componenti e oltre.

Per le Utenze raggruppate per le quali non è possibile agire sulle fasce di consumo, l'utilizzatore che rientra nelle “famiglie numerose” potrà beneficiare di una riduzione percentuale pari a:

- 14%, per famiglie con quattro componenti;
- 29%, per famiglie con cinque componenti;
- 49%, per famiglie con sei componenti e oltre.

Il rimborso annuale viene corrisposto in fattura, indicando singolarmente per ogni famiglia l'importo del rimborso, il nominativo e omettendo l'oggetto specifico del rimborso nel rispetto della riservatezza del trattamento dei dati personali previsti dal D.Lgs.196/2003. Sarà cura dell'utilizzatore interessato richiedere all'amministratore condominiale l'accredito delle somme espressamente indicate.

Art. 32 – Cumulabilità delle agevolazioni tariffarie

Le agevolazioni previste dal Piano tariffario approvato dall'Autorità possono essere cumulate qualora, osservando le procedure predisposte per il loro accesso, siano presenti tutti i requisiti richiesti per ciascuna di loro.

Ulteriori benefici derivanti da intese stipulate da altri soggetti, previo accordo preliminare con l'Autorità, potranno sommarsi alle agevolazioni descritte nei precedenti articoli.

Art. 33 – Realizzazione degli impianti

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli Utenti.

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna.

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale), ove già esiste la condotta dell'acqua potabile in uso al Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi, ed ha diritto di esigere i corrispettivi da esso stabiliti.

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione o con tubazioni insufficienti, il Gestore può accogliere le richieste di allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito e nei Piani Operativi Pluriennali. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale o per il suo potenziamento, fatti salvi eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'Utenza. Nel caso in cui per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti, o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo art.57 e con riserva di ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti nei patti contrattuali. Tali opere sono eseguite a cura e spese dell'Utente, nel rispetto del presente Regolamento e delle specifiche tecniche

indicate dal Gestore, esse devono inoltre rispondere alle norme antinfortunistiche e di sicurezza, ed essere costruite e mantenute secondo le regole della buona tecnica. A tal fine, l'installazione e manutenzione devono essere effettuate da Imprese iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori in oggetto.

Art. 34 – Installazione contatore

L'acqua viene fornita attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati ed in posizione rialzata rispetto al piano di scorrimento delle acque meteoriche.

Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'Utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

L'Utente deve mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa del contatore, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Il Gestore può fornire lo sportello a protezione del contatore. Le spese per la posa in opera dello sportello e per la sua successiva manutenzione sono sempre a carico dell'Utente.

Nel vano o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'Utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e i vani dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 35 – Custodia del contatore

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di cambiare gli stessi, quando lo ritenga opportuno, secondo le modalità dell'art.44.

L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia, e deve pertanto provvedere con diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti. L'Utente, rispondendo della loro buona conservazione, è quindi responsabile di qualunque manomissione o danno arrecati anche da terzi e ignoti.

La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente, della penalità prevista dal *Tariffario* (Allegato n.2), salvo il diritto dell'Utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo, o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile, e fatto salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle Autorità competenti, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

È diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi di acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione contenente l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere. Scaduto il termine indicato, sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le Autorità competenti.

Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori sono a carico dell'Utente, solamente nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Nel caso di assenza dell'Utente verrà lasciato sul posto un verbale di sostituzione del contatore e lo stesso sarà conservato per 30 giorni a disposizione dell'Utente presso il magazzino del Gestore.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'Utente), il Gestore provvederà ad informare successivamente l'Utente, lasciando presso l'indirizzo dell'Utenza copia del verbale di sostituzione.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di Utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale (come da schemi nell'Allegato n.1) ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con il Gestore), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio, il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Nel caso di contatori installati all'interno di vani accessibili all'Utente, la rottura del contatore causata dal gelo è imputabile all'Utente stesso. In questo caso all'Utente sarà addebitata la spesa per la sostituzione dell'apparecchio misuratore, prevista dal successivo art.57.

Il Gestore è comunque tenuto ad informare puntualmente l'Utente delle migliori modalità da adottare per proteggere il contatore.

Art. 36 – Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non da personale incaricato dal Gestore, munito di tessera di riconoscimento.

Per ragioni di sicurezza di natura igienico-sanitaria o del personale addetto alla lettura e al controllo, debitamente documentate e comunicate all'Utente, il Gestore ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'Utente medesimo.

In deroga a quanto sopra previsto, lo spostamento potrà essere eseguito con spese *in toto* o in parte a carico del Gestore (ad eccezione delle opere murarie e di collegamento

all'impianto interno), solo ed esclusivamente quando da tale intervento derivi una maggiore facilità d'accesso per il Gestore, e solo a seguito di valutazione congiunta con l'Utente.

Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente qualora, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente, il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione. L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo prescritti dal Gestore, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio, con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'Utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 37 – Manutenzione impianti di allacciamento esistenti

La manutenzione degli impianti d'allacciamento preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà effettuata a cura del Gestore, salvo i casi in cui si debba intervenire all'interno dei fabbricati e loro resede. In questi ultimi casi il Gestore provvederà a spostare il contatore al confine tra la proprietà pubblica e quella privata, in posizione concordata con l'Utente, garantendo i soli collegamenti idraulici con le tubazioni esistenti o con quelle nuove che l'Utente vorrà realizzare. Le spese fino all'alloggio del contatore compreso saranno a carico del Gestore, dopo il contatore a carico degli Utenti. Gli impianti d'allacciamento realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno mantenuti a cura e spese del Gestore, salvo i casi in cui la responsabilità del danno sia imputabile all'Utente.

Il Gestore, nel caso di misuratore posto all'interno di proprietà privata, rimane responsabile della condotta di allacciamento sino al confine della proprietà pubblica con quella privata. L'Utente è pertanto responsabile della manutenzione sulla proprietà privata della relativa condotta.

Art. 38 – Limitatori di portata

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 39 – Controllo

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.

I dipendenti o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, sia per attività di sospensione o disattivazione per morosità e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

I controlli vengono effettuati al solo fine di accertare i consumi, se il contatore è all'interno della proprietà privata, il rispetto delle condizioni di sicurezza e di verificare l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate, e non comportano alcuna assunzione di responsabilità del Gestore verso l'Utente o verso terzi.

Qualora si riscontrino irregolarità, il Gestore potrà indicare all'Utente le modifiche da eseguire a propria cura e spese. In caso di inadempimento da parte dell'Utente, ovvero di pericolo per persone o cose, il Gestore potrà sospendere la fornitura, previo preavviso scritto di almeno 24 ore.

Art. 40 – Verifica di funzionamento del contatore su richiesta dell'Utente

Qualora l'Utente ritenga errate le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica, che sarà effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. La verifica sarà effettuata previo appuntamento ed alla presenza dell'Utente o di un suo incaricato.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo, previa autorizzazione dell'Utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza è compresa nella percentuale del 5% in più o in meno.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo (ovvero all'interno della tolleranza prevista), l'Utente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo, indicato nel *Tariffario* (Allegato n.2) e addebitato nella prima fattura utile. Qualora l'effettuazione della prova abbia richiesto la sostituzione del contatore e abbia dimostrato l'idoneità dello stesso, oltre al corrispettivo previsto sarà addebitato anche il costo del contatore sostituito.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo (con valori superiori alla soglia di tolleranza prevista), lo stesso, se non fosse stato ancora provveduto, sarà sostituito a spese e cura del Gestore, che procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.

Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.

Art. 41 – Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. Così come stabilito dal precedente art.35, l'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere

chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo quanto previsto dal successivo art.57.

Art. 42 – Verifica del livello di pressione

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente, previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l'Utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel *Tariffario* (Allegato n.2), che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Qualora invece la verifica confermi un'irregolarità del livello di pressione, il Gestore provvederà a sue spese a ripristinare il servizio nei livelli previsti dalla legge.

Nel caso in cui si verificano le condizioni presenti nel Piano Operativo di emergenza per la crisi idropotabile, il Gestore, dopo aver attuato le opportune procedure di informazioni agli Utenti (diversificate in base al livello di criticità raggiunto) potrà fornire acqua a livelli di pressione diversi da quelli stabiliti.

Art. 43 – Interruzione del servizio

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto, le Utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

Per le interruzioni programmate Il Gestore si impegna ad informare gli Utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato. Per le interruzioni non programmate, non appena definita la problematica, e comunque, ove possibile, entro 12 ore dall'interruzione del servizio, il Gestore provvede a dare adeguate informazioni agli Utenti attraverso il numero verde guasti ed eventualmente, in relazione al protrarsi dell'interruzione, sul sito internet.

Art. 44 – Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore e che funge da verbale.

Il personale incaricato dal Gestore per l'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'Utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'Utente. In caso di assenza dell'Utente, l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà recapitata all'indirizzo comunicato dall'Utente stesso.

Su tale modulo saranno indicati:

- data e ora dell'operazione;
- numero di matricola del contatore rimosso e/o del contatore installato;
- lettura del contatore rimosso e/o del contatore istallato.

Art. 45 – Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta al Gestore:

- stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro dell'allacciamento e del contatore, in relazione al consumo richiesto dal richiedente o consentito dal Gestore stesso;
- scegliere il luogo ed il tracciato per la costruzione della presa e, concordato col richiedente, per il collocamento del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso e di norma al limite tra la proprietà pubblica e quella privata.

Gli allacciamenti saranno realizzati in conformità con gli schemi riportati nell'Allegato n.1 al presente Regolamento.

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni del Gestore, indicato nel preventivo di spesa (redatto ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento), dovrà essere corrisposto prima dell'inizio dei lavori.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento, ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente su richiesta dell'Utente e per cause non dipendenti dai livelli del servizio fornito, ovvero di trasformazione da Utenza a lente tarata a Utenza a contatore, nel caso in cui l'onere sia a carico dell'Utente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo, finalizzato al calcolo del predetto costo.

Il richiedente è tenuto a realizzare direttamente, a proprio totale carico, le opere di scavo e idrauliche sull'area privata, nonché la fornitura e posa in opera dello sportello, le cui caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al richiedente.

Il richiedente può eventualmente realizzare l'allacciamento direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dal Gestore nello specifico allegato e dall'Ente/Privato concedente l'autorizzazione alla manomissione della strada o dei terreni interessati, ad esclusione dell'operazione di derivazione della condotta stradale con relative manovre sulla rete e dell'installazione del contatore.

Sono previste due tipologie d'intervento:

1. l'Utente esegue tutte le opere di scavo, riempimento e ripristino con esclusione delle opere idrauliche che restano a carico del Gestore, cui spetta anche il coordinamento dell'intervento;
2. l'Utente esegue, oltre a quanto sopra, anche le opere idrauliche (utilizzando materiali propri), con esclusione del collegamento alla rete e delle eventuali manovre sulla stessa che sono a carico del Gestore, cui spetta comunque il coordinamento dell'intervento.

Il contributo dell'allacciamento conteggiato dal Gestore terrà conto solo delle opere da quest'ultimo eseguite e dei costi relativi alle operazioni di controllo e certificazione dei lavori.

Il richiedente, nei casi in cui esegua le opere di cui al comma precedente, è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti occorrenti per la realizzazione dell'allacciamento, come l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dagli Enti proprietari delle strade o eventuali altri permessi, la comunicazione al Gestore del nominativo del Direttore dei Lavori (DL) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) con relativa notifica preliminare alla ASL di competenza. Ad essi spetteranno la responsabilità della organizzazione delle lavorazioni e il coordinamento dei tempi dell'intervento per programmare la presenza delle maestranze tecniche operative comprese quelle del

Gestore; i costi per la nomina della DL e del CSE sono interamente a carico del richiedente.

Il richiedente è tenuto a fornire preventivamente al Gestore la mappatura dei sottoservizi esistenti al fine della verifica del rispetto delle distanze di legge, sia in parallelismo che in sovrapposizione.

Il richiedente rimane responsabile delle opere realizzate sia verso il Gestore, per quanto riguarda la protezione, il rinfianco e il rinterro delle le opere idrauliche, sia verso gli Enti proprietari delle strade, per quanto riguarda il riempimento degli scavi ed il ripristino delle sedi stradali nei termini stabiliti dalla normativa nazionale in vigore (10 anni) o dalle specifiche Ordinanze. Al termine dei lavori, la DL dovrà rilasciare, previo nulla osta di conformità del Gestore sulle opere di propria competenza e sul rispetto delle prescrizioni impartite, certificato di regolare esecuzione dell'intera opera.

I contributi dell'allacciamento conteggiati dal Gestore terranno conto solo delle opere dallo stesso eseguite e dei costi relativi alle operazioni di controllo, assistenza al collaudo e nulla osta di conformità. In ogni caso il Gestore si riserva la possibilità di eseguire, anche su richiesta degli Enti competenti, successivi controlli per verificare la rispondenza alle specifiche dei materiali utilizzati. Qualora gli stessi evidenzino difformità rispetto a quanto prescritto, il Gestore è autorizzato, in danno al richiedente, all'esecuzione di tutti i lavori necessari al conseguimento della conformità.

Risulta a carico del richiedente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'art.33.

Art. 46 – Servizio antincendio

Il Gestore si rende disponibile all'installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. I Comuni si fanno carico della spesa e dei consumi idrici connessi.

Per quanto riguarda gli Utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio, nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione. Sono espressamente escluse alimentazioni dirette delle bocche antincendio private.

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad usi diversi.

Il Gestore provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata, con la posa di idoneo contatore. L'Utente deve fornire al Gestore lo schema d'installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al suo tempestivo aggiornamento, in caso di variazione.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento, dandone comunicazione al Gestore entro i 15 giorni successivi all'evento, affinché possa provvedere alla riparazione dei sigilli, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una

sanzione secondo quanto espresso nel *Tariffario* (Allegato n.2).

Per ogni Utenza per servizio antincendio sarà dovuto un canone annuale pari alla quota fissa prevista per il piccolo uso di tipo non domestico, oppure pari alla quota fissa per l'uso domestico residente e assimilato a residente se l'Utenza è a uso domestico e/o pubblico.

I consumi destinati all'uso antincendio e debitamente documentati non saranno fatturati. Eventuali altri consumi, comunque da ritenersi abusivi, saranno viceversa fatturati alla tariffa massima applicabile, per Utenze non domestiche e a finalità produttiva, comprendente anche la tariffa di fognatura e depurazione, e l'Utente sarà assoggettato alla sanzione prevista dagli artt.23 e 52 del presente Regolamento relativa ai prelievi abusivi.

L'Utente è obbligato ad inserire un disconnettore, a valle del contatore, al fine di impedire il ritorno dell'acqua stagnante nella rete idrica.

Il Gestore provvederà al riordino e all'adeguamento degli allacci antincendio esistenti, al fine di metterli a norma del presente Regolamento. Le spese delle operazioni anzidette sono poste a carico dell'Utente nei casi in cui non sia stato sottoscritto un regolare contratto di fornitura.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione delle bocche antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'Utente.

Art. 47 – Fontanelle pubbliche

Tutte le fontanelle pubbliche devono essere dotate di apposito strumento di misurazione delle portate derivate. Il Gestore provvede quindi a dotare di contatore tutte le fontanelle pubbliche esistenti sul territorio gestito, con oneri a carico delle Amministrazioni Comunali. Tali Utenze saranno intestate alle Amministrazioni Comunali, che ne assumeranno gli oneri per la relativa manutenzione.

In tal senso il Gestore si riserva di proporre alle singole Amministrazioni Comunali forme di collaborazione per la gestione e il riordino delle fontanelle pubbliche.

Ai fini della corretta gestione del servizio, il Gestore ha facoltà di limitare o di sospendere la portata delle fontanelle pubbliche.

Il consumo delle fontanelle pubbliche ad uso idropotabile sarà sottoposto a fatturazione secondo quanto previsto dalle tariffe in vigore per l'uso non domestico a finalità sociale e istituzionale approvate dall'Autorità.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 48 – Lettura del contatore

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore, o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso di impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'intestatario, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura. La mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo in acconto, come meglio specificato all'art.49.

Il Gestore ha attivato il servizio di autolettura telefonica dei consumi mediante il numero verde dedicato. Le modalità e i tempi per comunicare l'autolettura sono indicati all'Utente all'interno della bolletta.

Il Gestore ha l'obbligo di effettuare due letture effettive del contatore, di norma con cadenza semestrale, con propri incaricati nell'arco di un anno solare. Qualora ciò non sia

possibile per cause imputabili all'Utente, questi sarà invitato a provvedere mediante opportuno sollecito, a sue spese, e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, come previsto dal successivo art.57, che sarà addebitata nella prima fattura utile, e alla possibile interruzione del servizio.

Nel caso in cui il Gestore riscontrasse una lettura anomala del contatore dovrà darne tempestivamente (entro 30 giorni) comunicazione all'Utente per le opportune verifiche.

Art. 49 – Modalità di fatturazione dei consumi

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso. Il Gestore si impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari con cadenza trimestrale, in modo da consentire agli Utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta. Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema previsto dall'articolazione tariffaria del Piano d'Ambito.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le fatture comprendono, oltre l'ammontare dei consumi, ogni altro importo dovuto dall'Utente.

Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, il Gestore potrà emettere fatture d'acconto, fatture a saldo o miste (saldo più acconto), esplicitando sulla fattura che si tratta di consumo calcolato in base a lettura effettiva del contatore.

I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente (determinati negli ultimi due anni). Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

Il Gestore ha facoltà a emettere fatture di acconto con il criterio del *pro-die*, salvo poi effettuare, nell'anno successivo, con la prima lettura utile, il consolidamento del consumo registrato sull'intero anno precedente, al fine di applicare correttamente gli scaglioni di consumo previsti dall'articolazione tariffaria: tale operazione, che si traduce concretamente in un conguaglio annuale, rappresenta la garanzia per l'Utente della corretta applicazione delle fasce annue di consumo.

Il Gestore, nell'emissione del conguaglio per regolarizzare l'applicazione corretta delle fasce di consumo, seguirà la seguente procedura:

- nel caso in cui il conguaglio sia a favore dell'Utente, il rimborso verrà in un'unica soluzione, se la prima bolletta emessa avrà capienza sufficiente; in caso contrario sarà accreditato in tutte le bollette successive fino ad esaurimento;
- nel caso in cui il conguaglio sia a favore del Gestore, su richiesta dell'Utente, con particolari condizioni reddituali, il pagamento potrà essere rateizzato.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, oltre a quanto previsto all'art.35.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre, salvo errori ed omissioni, ed il relativo pagamento non libera l'Utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non

imputati.

I consumi delle Utenze a lente tarata vengono fatturati con cadenza trimestrale, in anticipo rispetto al periodo nominale fatturato, e sono commisurati all'impegno contrattuale.

- la quantità minima di acqua concedibile con il sistema di cui sopra non potrà essere inferiore ai 500 litri distribuiti nelle 24 ore per ogni allacciamento;
- la quantità minima giornaliera di acqua concedibile agli esercizi alberghieri ed assimilati è pari a 100 litri giornalieri per ogni posto letto; il numero dei posti letto considerato per questo calcolo è quello fornito dal Comune in cui è ubicato l'esercizio o dichiarato dall'Utente a mezzo di autocertificazione.
- oltre a tale concessione annua, per i soli esercizi alberghieri ed assimilati di cui sopra è possibile la stipulazione di un contratto per la concessione stagionale di una dotazione supplementare di acqua, in misura non inferiore a 500 litri giornalieri, per il periodo 15 aprile - 15 ottobre (6 mesi).

I consumi relativi alle dotazioni supplementari di cui al paragrafo precedente sono a pagamento anticipato e gli importi dovuti sono fatturati, in parti uguali, nelle bollette periodiche per il pagamento del canone annuo.

Nel caso in cui si generi una fattura negativa, l'importo della stessa sarà rimborsato nelle successive emissioni fino al completo esaurimento del credito.

Art. 50 – Contenuti del documento di fatturazione

Il documento di fatturazione deve essere composto di due parti, di cui la prima relativa alla determinazione dei consumi e degli importi e la seconda relativa alle informazioni all'Utenza.

– Determinazione dei consumi e degli importi

La prima parte del documento di fatturazione deve fornire tutti gli elementi necessari all'Utente per ricostruire autonomamente l'ammontare degli importi dovuti, mantenendo separati gli addebiti relativi a consumi, quote fisse, oneri e spese accessorie, imposte e tasse. Devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:

1. Ragione sociale, indirizzo e numero telefonico del Gestore;
2. La dicitura "bolletta per la fornitura del Servizio Idrico Integrato" con l'indicazione dei servizi erogati;
3. La data di emissione e di scadenza della fattura;
4. Il nome dell'intestatario del contratto;
5. La tipologia di Utenza sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dall'Autorità (es. domestica, ecc.);
6. Il consumo in metri cubi (m^3 di acqua fatturata per acquedotto, fognatura e depurazione);
7. Quota fissa;
8. Struttura della tariffa applicata;
9. Il tipo di lettura sulla base della quale la fattura si basa (lettura effettiva, lettura presunta, lettura effettuata dall'Utente);
10. Letture iniziali e finali del periodo, qualunque sia il tipo di lettura;
11. Il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;
12. Aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento al centesimo delle frazioni inferiori;
13. La situazione dei pagamenti precedenti;
14. Eventuali conguagli, penalità e/o arretrati.

Alle informazioni relative all'importo, alla data di scadenza, al consumo e al periodo di fatturazione deve essere dato opportuno rilievo grafico, anche tramite l'utilizzo di caratteri facilmente leggibili.

– Informazioni all'Utenza

La parte relativa all'informazione all'Utenza riporta le principali condizioni contrattuali e le informazioni inerenti il rapporto commerciale, la sicurezza ed i servizi offerti dal Gestore. In particolare dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Le modalità di pagamento;
2. Una tabella riportante gli intervalli delle fasce di consumo, le tariffe e le quote fisse per l'Utenza in questione;
3. Una legenda delle eventuali abbreviazioni utilizzate nella prima parte;
4. Informazioni relative al Gestore, indirizzi e orari di apertura degli sportelli, recapiti per richiesta informazioni sulla bolletta, recapiti per presentazione dei reclami;
5. Numeri di telefono per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle pratiche e per il pronto intervento;
6. Le condizioni di mora: interessi, indennità, termini di applicazione, tempo minimo che intercorre tra la scadenza della bolletta e l'interruzione del servizio per morosità;
7. Eventuali variazioni tariffarie e la data di loro applicazione;
8. Le agevolazioni tariffarie previste, le procedure e le scadenze per accedervi;
9. La garanzia che l'acqua erogata è potabile e nei parametri previsti dalla legge per il consumo umano.

Almeno una volta l'anno il Gestore ricorda all'Utenza l'esistenza della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato e le modalità con cui può essere ottenuta. Al fine di sensibilizzare l'Utenza sui consumi, sulla bolletta corrispondente ad ogni lettura effettiva potrà essere indicato il consumo medio settimanale di quella Utenza, in modo da consentire il confronto con quello del periodo precedente.

Art. 51 – Applicazione del *pro die* per le variazioni tariffarie

Per ogni variazione tariffaria, l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe avverrà tramite il criterio del *pro die*. Secondo tale sistema, il consumo ricavato dalle letture iniziale e finale viene suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi utilizzato, moltiplicandolo per i giorni di competenza, per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffe.

Art. 52 – Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. L'Utente ha il diritto e il dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore. Nessun abbuono, quindi, è ammesso, di norma, per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

In caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste, e comunque per perdite occulte così come definite all'art.7, il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo storico, mentre al consumo eccedente la sola tariffa base del servizio acquedotto.

L'importo così calcolato viene decurtato della soglia stabilita di €10.000. Nel caso in cui

l'importo sia inferiore alla soglia, l'Utente paga solo il consumo storico, al contrario, se superiore, l'Utente paga, oltre al consumo storico, l'importo eccedente ridotto a un decimo. Il periodo di ricostruzione dei consumi è pari all'intervallo di tempo fra il momento del guasto (se determinabile con certezza) e la riparazione dello stesso. In caso di incertezza del momento del guasto, il periodo di ricostruzione tiene conto delle fatturazioni precedenti e non può in ogni caso superare l'anno. Nel caso di nuove Utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato verranno applicate riferendosi ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In quest'ultimo caso, il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia d'Utenza, oppure, nel caso di nuove Utenze, le condizioni di cui sopra verranno applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d'uso.

La ricostruzione dei consumi è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'Utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione, anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione. La richiesta può essere avanzata esclusivamente entro 30 giorni dalla data di scadenza della bolletta nella quale sono addebitati i consumi anomali relativi alla perdita occulta.

In casi del tutto eccezionali di fronte a perdite occulte avvenute nell'impianto privato, qualora il Gestore, per cause non imputabili all'Utente, non abbia effettuato regolarmente le letture previste dalla Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato, oppure non abbia comunicato tempestivamente la rilevazione di un consumo anomalo, così come disciplinato all'art.48, su richiesta espressa dell'Utente, un'apposita commissione interna del Gestore applica un'ulteriore percentuale di riduzione sugli importi fatturati, secondo i criteri descritti ai commi precedenti.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento, che potrà avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'Utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale incaricato dal Gestore.

In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti, con applicazione degli addebiti previsti dal successivo art.54.

Art. 53 – Modalità per la fatturazione dei consumi delle Utenze raggruppate (Condomini)

Il Gestore è tenuto, laddove tecnicamente possibile, a separare le Utenze raggruppate o condominiali in Utenze singole, tramite l'utilizzo dei contatori divisionali, per l'applicazione delle fasce tariffarie previste per l'Utente singolo, affinché ciascun condomino possa ricavare autonomamente gli oneri a proprio carico. Le spese relative alla separazione sono a totale carico dei singoli Utenti.

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, oppure per i condomini di nuova costruzione che per obblighi normativi sul risparmio energetico devono dotarsi, oltre alle Utenze singole, di impianti centralizzati per acqua calda sanitaria/riscaldamento, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel complesso condominiale.

Art. 54 – Indennità di ritardato pagamento e morosità

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato integralmente, nei modi ed entro la data indicati sulle fatture stesse. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

Dal decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura verranno applicati all'Utente gli interessi e le indennità sull'importo della fattura previsti dal *Tariffario* (Allegato n.2).

Trascorsi 20 giorni dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l'Utente viene costituito in mora, preavvisato della possibile sospensione del servizio e, nel caso perdurasse nella condizione di morosità, della successiva disattivazione della fornitura. Per l'attivazione di questa procedura, all'Utente verrà inoltre addebitato l'importo relativo al "Rimborso spese amministrative per recupero crediti" previsto nel *Tariffario*.

La comunicazione deve riportare gli estremi delle bollette non pagate e dei relativi importi che non risultano ancora pagati.

In ogni caso il Gestore riporta in ogni documento di fatturazione la situazione dei pagamenti precedenti. È tenuto, altresì, a riportare nella parte della bolletta relativa all'informazione all'Utenza, le principali condizioni di mora. Qualora l'Utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il Gestore, trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione della notifica di messa in mora, sospende il servizio secondo le modalità già indicate nella messa in mora e senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

In caso di manomissione degli impianti, persistenza, reiterata o ingente morosità, il Gestore provvede, previa comunicazione, alla disattivazione del servizio con la rimozione del contatore e la risoluzione del contratto. In questo caso il tempo di preavviso non può essere inferiore a 15 giorni.

Le comunicazioni di avviso di sospensione e disattivazione devono riportare gli estremi delle bollette non pagate, con i relativi importi ancora da saldare.

L'Utente potrà evitare la sospensione o la disattivazione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento, attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore.

Ai fini di una maggior tutela degli Utenti a basso reddito, il Gestore prevedrà forme rateizzate di pagamento, qualora l'Utente ne faccia espressamente richiesta.

Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'Utente abbia pagato il debito pregresso. In tal caso la riattivazione della fornitura deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dal pagamento.

Le forniture disattivate per morosità potranno invece essere riattivate soltanto dopo che l'Utente abbia pagato il debito pregresso e provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Nel caso di sospensione e/o disattivazione per morosità, il Gestore applica le spese relative alla chiusura/riapertura del contatore e alla stipula del nuovo contratto (nel solo caso della disattivazione) indicate nell'allegato *Tariffario* e che saranno fatturate nella prima bolletta utile.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

- nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza, a seguito di intervento dell'Autorità competente;
- l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi o festivi;
- quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'Utente.

I livelli di servizio sopra descritti sono da ritenersi integrati con le disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Mista Conciliativa.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua o dalla disattivazione dell'Utenza, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nel caso di erronea azione per morosità, il Gestore si impegna a risarcire i danni subiti dall'Utente.

In caso di richiesta di nuova fornitura, voltura o altra prestazione da parte di Utenti morosi, questa non sarà accolta dal Gestore fino a liquidazione di quanto dovuto.

Art. 55 – Casi di sospensione e disattivazione della fornitura

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni di emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta. La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi:

- a) Irregolarità nell'installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell'Utente (artt.60 e 66 del presente Regolamento);
- b) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore e all'apposizione dei sigilli in caso di disdetta (artt.12 e 60 del presente Regolamento);
- c) In caso di pericolo per persone o cose.

La disattivazione dell'Utenza comporta la rimozione del contatore e la conseguente risoluzione del contratto di fornitura con il pagamento dei relativi oneri.

La fornitura può essere disattivata nei seguenti casi:

- d) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'Utenza, in caso di volture o subentri (artt.11 e 13 del presente Regolamento);
- e) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
- f) Effettuazione di prelievi abusivi (art.26 del presente Regolamento);
- g) Cessione dell'acqua a terzi;
- h) Manomissione del contatore e delle opere in uso al Gestore, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- i) Morosità persistente (art.54 del presente Regolamento);
- j) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere a), c), f), g). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere b), h), j).

Art. 56 – Deposito cauzionale

All'atto di stipula del contratto di somministrazione o nella prima fattura emessa, il Gestore addebiterà all'Utente un importo, a titolo di deposito cauzionale non soggetto a I.V.A. fruttifero di interessi al saggio legale per le prestazioni del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto nel *Tariffario* (Allegato n.2), da restituirsi al momento della disdetta, salvo acquisizione da parte del Gestore a concorrenza di eventuali morosità.

Per le Utenze che usufruiscono del pagamento tramite bonifico automatico continuativo (domiciliazione bancaria o postale) o pagamento permanente tramite carta di credito, non sarà richiesto nessun deposito all'atto della stipula del contratto. Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il

deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa.

Qualora la domiciliazione bancaria o postale venga revocata, il Gestore provvederà all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura utile dopo la registrazione della revoca.

In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore può incamerare tali somme fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge.

In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l'Utente deve ricostruire il deposito cauzionale nella sua integrità.

Non sono assoggettate al deposito cauzionale le Utenze ad uso istituzionale e le Utenze con il sistema di misura a lente tarata, con pagamento anticipato.

Art. 57 – Addebiti vari (rimborso spese)

Gli Utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art.54 del presente Regolamento);
- Addebito costo sostituzione contatore rotto dal gelo (art.35 del presente Regolamento);
- Corrispettivi per la chiusura e riapertura del contatore (artt.12 e 54 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art.40 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per la riattivazione dell'Utenza (art.14 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per la verifica del livello di pressione (art.42 del presente Regolamento)
- Corrispettivo per le vulture d'Utenza (art.11 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- Corrispettivo per sopralluogo e controllo dell'allacciamento realizzato dall'Utente (artt.23 e 45 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per sopralluogo e preventivazione allacciamenti nel caso di successiva rinuncia da parte dell'Utente (art.24 del presente Regolamento)
- Corrispettivo per l'attivazione di Utenze ad uso temporaneo (art.25 del presente Regolamento);
- Deposito cauzionale (art.56 del presente Regolamento);
- Penale per la manomissione degli impianti del Gestore e/o dei sigilli ai contatori (artt.33 e 35 del presente Regolamento);
- Penale per mancata lettura del contatore e relativa comunicazione dei consumi (art.48 del presente Regolamento);
- Penale per prelievi abusivi (art.26 del presente Regolamento);
- Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (artt.26 e 27 del presente Regolamento);
- Penale per dichiarazione mendace da parte dell'Utente (art.31 del presente Regolamento);
- Rimborso delle spese per attivazione servizio recupero crediti (art.54 del presente Regolamento);
- Rimborso delle spese postali per le pratiche commerciali;
- Rimborso delle spese sostenute per la richiesta delle autorizzazioni all'esecuzione del lavoro (art.24 del presente Regolamento).

Le tariffe e gli aggiornamenti relativi agli addebiti di cui sopra sono riportate nel *Tariffario* (Allegato n.2).

Art. 58 – Modalità di accredito somme erroneamente addebitate all'Utente

In caso di errata fatturazione individuata direttamente dal Gestore (fatti salvi i casi di accredito in fattura per gli acconti, come previsto all'art.49), per la restituzione degli importi erroneamente riscossi, lo stesso Gestore utilizzerà d'ufficio, salvo diversa richiesta dell'Utente, il metodo di accredito sulle bollette successive fino ad esaurimento del credito. Nel caso in cui sia l'Utente a segnalare, per iscritto, una differenza fra quanto indicato dal contatore ed i consumi di acqua fatturati sull'ultima bolletta, il Gestore seguirà quanto disciplinato dalla Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato, al punto 7.4 "Rettifica fatturazione".

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 59 – Generalità sugli impianti interni

La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese da parte dell'Utente, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla L.46/1990. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito, in aggiunta a quanto di seguito indicato.

Art. 60 – Ubicazione e installazione delle condutture idriche in area privata

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni di derivazione d'Utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'Utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che queste ultime condizioni non possano essere assicurate, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare o essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati, se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o di personale incaricato dallo stesso.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

Art. 61 – Collegamenti d’impianti ed apparecchi utilizzatori

È vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile allo scarico dei bagni, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l’uso delle tubazioni dell’acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e di elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall’inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 62 – Installazione disconnettori su Utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Tutti gli Utenti industriali, artigianali e di altro tipo considerati a rischio, sia per Utenze esistenti che per nuove Utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d’impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di possibili reflussi dall’impianto interno nella rete di distribuzione dell’acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all’installazione di un disconnettore, l’osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l’impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l’efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l’Utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l’erogazione dell’acqua.

Art. 63 – Impianti di pompaggio privati

Gli impianti per il sollevamento dell’acqua all’interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo, realizzato come descritto nell’articolo seguente. È vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 64 – Serbatoi di accumulo privati

Nel caso si renda indispensabile l’accumulo d’acqua in serbatoi privati, essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell’acqua contenuta, essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare un’agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca di alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti, inoltre, scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Art. 65 – Pozzi d’acqua ad uso privato

I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra, il Gestore procederà con la sospensione dell’erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell’Utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l’interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell’Utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

Per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento si rimanda all’art.107 del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

Art. 66 – Vigilanza impianti ed apparecchi

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stesso incaricato, anche allo scopo di accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento. Gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata:

- per le operazioni di sospensione e disattivazione del servizio;
- per le periodiche verifiche dei consumi;
- per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed ai contatori;
- per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di disattivare la fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato ai sensi di quanto previsto dagli artt.54 e 55.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 67 – Norme per il servizio fognatura e depurazione

Il Regolamento dei servizi fognatura e depurazione definisce le condizioni e le modalità secondo le quali il Gestore provvede alla raccolta, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue nel rispetto della normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella Convenzione di affidamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Esso è obbligatorio per tutti gli Utenti e dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura.

L'oggetto della gestione del Servizio Idrico Integrato riguarda esclusivamente le fognature separate nere e le fognature miste. È invece esclusa la gestione delle acque meteoriche e quindi delle fognature separate bianche, che non rientrano nel Servizio Idrico Integrato. È inoltre esclusa la gestione delle caditoie delle fognature miste: la manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di Utenza per le acque meteoriche, sono escluse dal servizio fognatura e più in generale dal Servizio Idrico Integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche, questa dovrà essere inoltrata dal richiedente alle competenti Amministrazioni.

Art. 68 – Oggetto del Regolamento dei servizi fognatura e depurazione

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue che recapitano nelle pubbliche fognature nel territorio dell'A.T.O. n.1 ed ha quindi per oggetto:

- il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature;
- il controllo degli scarichi dei complessi produttivi/industriali e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla loro accettabilità, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque, nonché il controllo per gli accertamenti in materia tariffaria;
- l'individuazione delle norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura;
- la gestione amministrativa dell'Utenza, con il rispetto del sistema sanzionatorio.

Art. 69 - Finalità

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina organica degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della normativa di settore vigente, al fine di:

- proteggere l'ambiente dalle possibili ripercussioni negative causate dagli scarichi di acque reflue;
- tutelare il corretto funzionamento degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire l'allacciamento alla pubblica fognatura degli insediamenti civili, commerciali ed industriali – in applicazione dei criteri generali per un corretto e

- razionale uso dell'acqua – per consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle risorse e nella dotazione dei processi di recupero e di riutilizzo delle sostanze disperse;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature.

Art. 70 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento dei servizi fognatura e depurazione si applicano le seguenti definizioni:

1. abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno in 5 giorni (B.O.D.₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno oppure una richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.) pari a 130 grammi per abitante/giorno oppure 200 litri di acqua di scarico per abitante/giorno.
2. acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
3. acque bianche:
 - le acque meteoriche provenienti da cortili, tetti, terrazze, giardini, ecc.;
 - le acque di lavaggio e innaffiamento di spazi scoperti, purché non inquinanti;
 - le acque di filtrazione dai sotterranei, cantine e sottosuolo in genere;
 - le acque meteoriche da piazzali di insediamenti produttivi, senza aggiunta di sostanze estranee ed eventualmente pretrattate.
4. acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate all'art.8, comma 8 della L.R.20/2006.
5. acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, individuate dal Regolamento di cui all'art.13 della L.R.20/2006 (Regolamento Regionale n.46/R).
6. acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'art.8, comma 8 della L.R.20/2006.
7. acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti. I coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superficie coperte, lastricate o impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superficie coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore.
8. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri

apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque grigie o saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti gli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze simili nell'ambito domestico.

9. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
10. acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'art.101 comma 7, D.Lgs.152/2006, in particolare quelle di cui alla tabella 1 allegata al Regolamento Regionale n.46/R.
11. acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
12. acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.
13. agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere possibile sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
14. caditoia: sistema di raccolta delle acque meteoriche all'interno delle condotte fognarie miste e bianche.
15. fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto e, in quantità stabilita, le acque di pioggia, verso il recapito finale.
16. fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera.
17. impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento;
18. inquinamento: introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente.
19. insediamento residenziale: uno o più edifici adibiti ad abitazione e collegati tra loro in una determinata area, dalla quale hanno origine uno o più scarichi terminali.
20. rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
21. scaricatore di piena: dispositivo a servizio di fognature di tipo misto, atto a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della

fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; è considerato scaricatore di piena anche il collegamento detto bypass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari.

22. scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di colletta che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo nel corpo ricettore (acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acqua previsti dall'art.114 D.Lgs.152/2006.
23. scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati.
24. stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla Parte III, D.Lgs.152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
25. valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente (D.Lgs.152/2006 così modificato dal D.Lgs.4/2008).

Art. 71 – Osservanza del Regolamento

Tutte le opere edilizie inerenti la rete di fognatura, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati, devono essere eseguite in conformità del presente Regolamento.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 72 – Contratti per l'allaccio alla pubblica fognatura

L'allaccio alla pubblica fognatura è regolamentato dalla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

Per gli obblighi, le spese, l'intestazione, la voltura, la durata, la disdetta, il subentro, la riattivazione, il diritto di rifiuto o revoca, si applica quanto disposto dagli artt.9, 10, 11, 12, 13, 14 e 23 del Regolamento del servizio acquedotto, per quanto attinente ai servizi di fognatura e depurazione.

Art. 73 – Domanda di allacciamento

Tutti coloro che intendono scaricare in pubblica fognatura acque di qualunque tipologia dovranno rivolgersi al Gestore per la richiesta d'allacciamento indicando il tipo di scarico attraverso l'apposita modulistica dallo stesso predisposta.

I titolari degli scarichi, se nuovi, dovranno presentare al Gestore richiesta di allacciamento alla fognatura prima dell'utilizzo della stessa. La richiesta d'allacciamento alla pubblica fognatura può essere avanzata telefonicamente al numero verde aziendale di Consulenza Clienti o direttamente presso gli sportelli aperti al pubblico, e sottoscritta per accettazione da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.

Alla richiesta d'allacciamento, nel caso in cui il richiedente non sia già Utente del servizio acquedotto o non abbia contestualmente presentato domanda di allacciamento acquedotto, il richiedente dovrà allegare i documenti indicati nella richiesta stessa, necessari in base alle disposizioni vigenti, ed in particolare:

- atto sostitutivo di notorietà e/o comunque i documenti previsti dall'art.45, L.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore o fotocopia ove richiesta;
- estremi catastali relativi agli immobili oggetto della fornitura;
- dati camerali dell'attività, se si tratta di Utenza commerciale o produttiva;
- impegno a corrispondere le spese di sopralluogo e preventivazione e le spese che il Gestore sosterrà per la richiesta delle autorizzazioni all'esecuzione del lavoro, anche nel caso di successiva rinuncia all'allacciamento richiesto.

Nel caso di scarichi di acque reflue non domestiche il richiedente dovrà contestualmente provvedere ad adempiere a quanto previsto ai successivi artt.76, 78 e 79.

È potere discrezionale del Gestore verificare in qualsiasi momento lo scarico, al fine di stabilire che non vi siano state apportate modifiche o che l'immobile non sia stato soggetto a cambiamenti di destinazione d'uso.

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda d'allacciamento, per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari, sono a carico del richiedente e sono riportate nell'allegato *Tariffario* (Allegato n.2).

Art. 74 – Accettabilità della domanda

La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura sarà accettata quando la qualità e la quantità dell'effluente sono compatibili con la potenzialità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione esistenti.

In caso di incompatibilità saranno date, caso per caso, disposizioni per l'installazione di eventuali impianti di pretrattamento o modifiche alla rete fognaria esistente.

La domanda di allacciamento da parte di attività produttive che scaricano acque reflue industriali non assimilabili alle domestiche e AMC potrà essere accettata solo dopo la presentazione da parte del richiedente della necessaria autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Autorità, di cui al successivo art.79.

Art. 75 – Preventivo

A seguito della richiesta d'allacciamento, e di ogni richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, secondo quanto previsto dal precedente art.24.

Art. 76 - Regime autorizzatorio

Per l'autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura, valgono le disposizioni riportate nei successivi articoli in funzione della relativa tipologia.

L'Autorità, richiamati i criteri di ammissibilità di cui all'art.82 del presente Regolamento, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 77 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche

Ai sensi degli artt.107 e 124 del D.Lgs.152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento e quindi non deve essere effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche devono comunque richiedere l'allacciamento alla fognatura al Gestore presentando gli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari.

Ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs.152/2006 così modificato dal D.Lgs.4/2008, non è ammesso, senza idoneo trattamento e specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

Art. 78 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, assimilabili a domestiche

Gli scarichi di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono sempre autorizzati, nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore. Per le categorie di assimilazione si fa riferimento alla tabella 1, allegato 2, Regolamento Regionale n.46/R.

Il richiedente deve presentare al Gestore, contestualmente alla richiesta di allacciamento, una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle attività svolte sono conformi a quanto previsto dall'art.101, comma 7 del D.Lgs.152/2006 e a quanto indicato dalla normativa regionale (L.R.20/2006 e successivo Regolamento Regionale n.46/R).

Art. 79 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)

Ai sensi della L.R.20/2006 l'Autorità ha approvato il *"Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'A.T.O. n.1 "Toscana Nord"*, che si deve considerare come parte integrante del presente Regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, le acque provenienti dalla loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o AMC in pubblica fognatura deve essere indirizzata all'Autorità, in quanto soggetto competente ai sensi della L.R.20/2006, e presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P) del Comune in cui ha sede lo stabilimento (ove presente, o

in caso contrario presso l'Ufficio Ambiente o altro ufficio competente), ai sensi dell'art.6 comma 2 del Regolamento Regionale n.46/R. L'Autorità provvede, tramite il S.U.A.P., al rilascio dell'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

La modulistica necessaria è reperibile presso gli Uffici e sul sito internet dell'Autorità e presso i S.U.A.P dei Comuni dell'Ambito dove ha competenza il Gestore.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Se la domanda di rinnovo è stata presentata entro i tempi previsti, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

Ai sensi dell'art.107 comma 1 del D.Lgs.152/2006, gli scarichi di acque reflue industriali e/o AMC che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni del presente Regolamento e meglio specificate in quello *“per l'esercizio delle competenze in materia di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'A.T.O. n.1 “Toscana Nord”*, ai valori-limite adottati dall'Autorità in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

Ai sensi dell'art.21, comma 4 della L.R.20/2006, nel caso lo scarico oggetto dell'autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa, il Gestore può proporre ad Autorità e ARPAT l'adozione di determinati limiti di accettabilità nonché idonee prescrizioni, con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai Piani di tutela.

Art. 80 – Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate

Lo scarico delle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) in pubblica fognatura mista è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima;
- caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
- comunicazione preventiva al Gestore, da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.

È vietato lo scarico delle AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.

Art. 81 – Scarichi non in pubblica fognatura

Ai sensi dell'art.4 della L.R.20/2006 l'autorizzazione deve essere presentata:

- alla Provincia, per gli scarichi industriali;
- al Comune, per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili ad esse.

Art. 82 - Ammissibilità e accettabilità dei reflui industriali

Gli scarichi in pubblica fognatura, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali non assimilabili, sono ammessi e accettati subordinatamente al parere preventivo del Gestore. Il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di valutare l'ammissibilità e l'accettabilità degli scarichi, nonché di imporre idonee prescrizioni, con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

Art. 83 – Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche e attività affini) che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Art. 84 - Modifica degli scarichi

Per le attività soggette ad autorizzazione allo scarico che vengano trasferite in altro luogo, ovvero per quelle soggette a modifiche del ciclo produttivo da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Le modifiche che comportino diversa disposizione del punto di scarico, e nei soli casi in cui gli scarichi non abbiano caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, il quale, verificata la compatibilità degli scarichi con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Qualora per necessità dell'Utente e col consenso del Gestore si dovessero introdurre modifiche agli scarichi internamente alle proprietà private, queste verranno eseguite dall'Utente stesso a proprie spese.

Il Gestore può prescrivere particolari modalità esecutive dei lavori, qualora ne ravvisasse la necessità.

Art. 85 - Divieto di diluizione degli scarichi

Ai sensi di quanto disposto dall'art.101, comma 5, del D.Lgs.152/2006, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia gli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 del medesimo art.101 (ovvero alcune delle sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006).

Art. 86 - Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5, allegato 5, del D.Lgs.152/2006 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.

Per gli scarichi di acque reflue industriali e/o AMC contenenti tali sostanze, l'Autorità, su parere del Gestore e/o dell'A.R.P.A.T., può prescrivere, a carico del richiedente e all'interno del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, le seguenti prescrizioni:

- la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
- la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione alle portate della rete fognaria;

- l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi secondo modalità di gestione, di conservazione e comunicazione dei risultati come indicata nell'autorizzazione.

L'Autorità, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.152/2006, su parere del Gestore e/o dell'ARPAT:

- nei casi in cui accerti che i valori limite definiti ai sensi dell'art.101 commi 1 e 2 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela delle acque, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, fisserà nell'autorizzazione allo scarico valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.152/2006, tabella 3/A e 5 dell'Allegato 5;
- per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006, fisserà nell'autorizzazione allo scarico la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella (comma 4 dell'art.108);
- in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico, può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuto (comma 5 dell'art.108);
- ai sensi dell'art.21, comma 4 della L.R.20/2006, nel caso lo scarico oggetto dell'autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa, può disporre limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai Piani di tutela.

Resta salva la facoltà da parte dell'Autorità di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi del punto 1.2.3. (lettera 4) dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006.

Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico contenente sostanze pericolose deve essere richiesto dal titolare dello stesso un anno prima della scadenza e deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza: trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente (art.124 comma 8 D.Lgs.152/06).

L'Autorità rende disponibile e aggiorna annualmente, sul proprio sito internet, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura rilasciate, secondo quanto previsto dall'art.4 del Regolamento Regionale n.46/R.

Art. 87 - Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione e che comunque non rispettino quanto previsto dalle tabelle 3, 3/A e 5, Allegato 5, D.Lgs.152/2006.

A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38° C., possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto, anche se tritata, ma priva di idoneo trattamento e di specifica autorizzazione dell'Autorità (ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs.152/2006 così modificato dal D.Lgs.4/2008);
- j) spurghi di fognature private;
- k) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- l) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.230/1995 e successive modificazioni;
- m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Ferme restando le sanzioni penali e amministrative di cui agli artt.114 e 115 del presente Regolamento, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art.2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione Comunale di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del Titolo III Parte VI del D.Lgs.152/2006.

È inoltre vietato, secondo quanto previsto dall'art.9, comma 2 della L.R.20/2006, lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) nella condotta nera delle fognature separate.

Art. 88 - Sversamenti accidentali

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno

di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti da parte del Gestore sulla rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite dal Gestore e dall'Autorità competente per territorio.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il Gestore dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura provinciale A.R.P.A.T. competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio.

Il Gestore darà in ogni caso comunicazione dell'avvenuto sversamento e degli effetti da esso prodotti all'Autorità che, qualora ne sussistano i presupposti, si riserva di valutare l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006 per l'effettuazione di scarichi superanti i valori limite di emissione imposti dalla normativa vigente nonché dal presente Regolamento.

Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall'A.R.P.A.T., dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L, dai Comuni, ecc., al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.

Art. 89 – Adeguamento scarichi assimilabili ai domestici

Gli scarichi degli insediamenti assimilati ai domestici, già allacciati al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguati ai limiti di cui all'art.101, comma 7 del D.Lgs.152/2006 e/o alla tabella 1, allegato 2, Regolamento Regionale n.46/R, salvo i limiti inderogabili ai sensi del D.Lgs.152/2006 e salvo accordi diversi tra l'Utente e il Gestore, in funzione della compatibilità qualitativa e quantitativa dell'effluente con la potenzialità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione esistenti.

In caso di incompatibilità saranno date, caso per caso, disposizioni per l'installazione di eventuali impianti di pretrattamento o modifiche alla rete fognaria esistente.

Art. 90 – Adeguamento scarichi industriali e/o AMC

Gli scarichi provenienti dagli insediamenti industriali allacciati in fognatura, debbono essere adeguati ai limiti di emissione di cui all'allegato 5, D.Lgs.152/2006, oppure a limiti diversi, se riportati all'interno dell'autorizzazione allo scarico.

Per alcune tipologie di reflui potranno essere prescritte dal Gestore installazioni di vasche di stoccaggio a emissione controllata con portata predeterminata.

L'Autorità, sentito il Gestore, può richiedere in ogni momento al titolare dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura l'adeguamento dell'allaccio alla fognatura stessa, nei seguenti casi:

- a) entrata in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
- b) modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
- c) l'esistenza di motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia;
- d) l'onere relativo alla modifica dell'allaccio è posto a carico dell'Utente sulla base del *Tariffario* vigente (Allegato n.2).

All'imposizione del suddetto obbligo di adeguamento provvederanno i Sindaci con apposita Ordinanza, emanata previa opportuna richiesta da parte del Gestore.

Art. 91 – Accertamenti e controlli

Ai sensi del D.Lgs.152/2006, al fine di verificare il rispetto della normativa per lo scarico in pubblica fognatura e per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento idrico, il Gestore esegue un programma di controlli concordato con l’Autorità.

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il Gestore provvederà alla segnalazione all’Autorità, che procederà secondo la gravità dell’infrazione e ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
- alla revoca dell’autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità dello scarico, verranno effettuati controlli più accurati e saranno applicate tutte le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5, D.Lgs.152/2006, l’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore e dell’Autorità per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Ferme restando le competenze dell’Autorità previste dal D.Lgs.152/2006, il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

Tutti gli stabilimenti con scarichi di acque reflue industriali dovranno realizzare idoneo pozzetto di prelievo campioni sulla condotta delle acque di lavorazione (nel caso che non sia previsto alcun trattamento) o sulla condotta delle acque trattate, in un punto situato a monte della miscelazione delle stesse con acque di origine civile o con le eventuali altre acque non richiedenti alcun trattamento. Il pozzetto dovrà essere installato in luogo facilmente accessibile ed avere le caratteristiche di cui alla figura riportata nelle *Disposizioni Tecniche*, Allegato n.1 al presente Regolamento.

Qualora se ne ravvisi la necessità, l’Autorità, sentito il Gestore, potrà prescrivere nell’autorizzazione allo scarico la realizzazione di un analogo pozzetto per campionamenti all’esterno dell’insediamento ed immediatamente a monte dell’immissione nella pubblica fognatura.

I pozzetti di ispezione dovranno essere realizzati a cura ed onere dell’Utente nei tempi previsti dall’autorizzazione. Qualora l’Utente non realizzi il pozzetto di ispezione nei tempi o nei modi previsti, il Gestore darà opportuna comunicazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle norme sanzionatorie e delle penalità previste dal *Tariffario* (Allegato n.2).

Relativamente agli accertamenti e controlli, si applicheranno comunque le norme contenute nel *“Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’A.T.O. n.1 “Toscana Nord”*.

Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione, il Gestore stabilirà, caso per caso, i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni, con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 92 – Obbligo di allacciamento

Gli insediamenti che ricadono all'interno di zone provviste di fognatura pubblica dovranno essere obbligatoriamente allacciati alla fognatura ai sensi dell'art.14 comma 2 della L.R.20/2006, nel rispetto:

- a) della capacità ricettiva del sistema di collettamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
- b) delle modalità previste dal presente Regolamento.

In caso di mancata richiesta di allacciamento, in attuazione dell'art.14 comma 3 della L.R.20/2006, il Gestore provvederà a dare opportuna comunicazione al Sindaco, che disporrà l'allaccio con propria Ordinanza.

Per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la proprietà dell'Utente sia frontista alla strada su cui insiste la rete fognaria pubblica e la distanza tra il limite di proprietà e la tubazione sia compresa all'interno di una fascia di 50 metri, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifica Ordinanza sindacale. L'obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di 5 metri tra il piano della strada su cui corre la fognatura e il piano del terreno all'interno della proprietà privata.

Tali allacciamenti sono consentiti anche mediante stazioni di sollevamento e/o tratti privati di fognatura, previa approvazione del progetto da parte del Gestore. I pozzetti di calma su proprietà private e i collegamenti con il pozzetto di allacciamento posto su proprietà pubblica al limite della proprietà privata saranno realizzati secondo le disposizioni tecniche allegate al presente Regolamento e comunque su indicazioni del Gestore.

Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato, i Sindaci provvedono, con propria Ordinanza, ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura separata, secondo le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate. Tale obbligo, ai sensi dell'art.14 comma 1, L.R.20/2006, si intende esteso anche a tutte le Utenze comunque servite da fognatura pubblica (sia mista che separata), che attualmente non siano ancora allacciate alla stessa.

Nel caso di mancata presentazione di domanda di allacciamento in zone servite da pubblica fognatura, il Gestore provvede a comunicare il mancato allacciamento all'Amministrazione Comunale competente per l'applicazione delle sanzioni previste nell'Ordinanza di allacciamento; in caso di assenza di quest'ultima il Gestore ne richiede l'emissione.

I proprietari degli immobili situati nelle vie e nelle piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura, dovranno provvedere, entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà nell'Ordinanza Sindacale, alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche (non contaminate) e quella per le acque nere, all'allacciamento di questa ultima canalizzazione alla fognatura stradale,

all'espurgo completo, alla disinfezione e al riempimento dei pozzi neri e delle fosse biologiche con materiali inerti. Trascorso inutilmente detto termine, il Gestore provvederà a comunicare al Sindaco gli immobili per i quali non è stata rispettata l'Ordinanza, ai fini dei necessari provvedimenti.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento.

Il Comune, su istanza motivata dell'Utente e sentito il Gestore, può esentare dall'allacciamento quei fabbricati per i quali particolari condizioni morfologiche del terreno, presenza di infrastrutture o altri fattori, ad esempio economici, rendessero impraticabile l'allaccio alla fognatura.

Nelle località non provviste dei collettori di fognatura, le acque nere dovranno essere smaltite secondo le prescrizioni del D.Lgs.152/2006.

Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assoluta con la presentazione da parte dell'Utente dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.

L'Utente richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di campionamento.

Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete, nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

Qualora l'Utente (o gruppo di Utenti) richiedesse l'allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari saranno a totale carico dei richiedenti. Qualora per realizzare l'allacciamento sia necessario eseguire un'estensione della rete fognaria, il costo dell'intervento è a carico dell'Utente nel caso in cui non sia previsto dal Piano Operativo degli Interventi vigente.

Il Gestore provvede direttamente alla realizzazione dell'estensione, redigendo un apposito progetto e conseguente preventivo di spesa e sottoponendolo all'Utente per l'accettazione ed il pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.45 in merito alla possibilità di esecuzione dell'allacciamento da soggetti terzi.

Gli impianti, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio, restano di proprietà dei Comuni e vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore, che ne assume la manutenzione.

Art. 93 – Divieto di varianti non approvate

L'autorizzazione a scaricare nella fognatura pubblica si riferisce all'insediamento per il quale viene presentata richiesta di autorizzazione (scarichi industriali e/o scarichi di AMC) o domanda di allaccio (scarichi domestici), e obbliga l'Utente al rispetto dei dati progettuali e delle informazioni tecniche fornite al momento delle richieste di autorizzazione e/o allaccio dello scarico e depositate presso l'Autorità e/o il Gestore.

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Art. 94 – Tipo di collettori

La rete fognaria è costituita da:

1. **Pozzetto di allacciamento**: pozzetto posto in corrispondenza o immediatamente a valle del limite di proprietà dell'Utente, sulla condotta di allacciamento alla fognatura pubblica, finalizzato alle verifiche della funzionalità dello scarico da parte dei soggetti preposti; alloggia un Tee ispezionabile munito da tappo a tenuta ed è costruito secondo le prescrizioni tecniche allegate al Regolamento. Esso costituisce il punto di consegna sul quale l'Utente deve far convogliare le proprie tubazioni private; questo pozzetto può essere anche di tipo consociato, nel senso che può raccogliere più Utenze.
2. **Pozzetto di raccordo**: pozzetto posto all'interno della proprietà privata sulla condotta di allacciamento alla fognatura pubblica, nel quale confluiscono due o più tipologie di scarico (acque reflue domestiche, acque meteoriche dilavanti, acque reflue industriali). Ove tecnicamente possibile, il pozzetto di raccordo può coincidere con il pozzetto di allacciamento.
3. **Pozzetto di controllo**: pozzetto posto a monte dell'eventuale pozzetto di raccordo, e comunque prima dell'immissione in fognatura pubblica, finalizzato al controllo qualitativo del refluo non domestico.
4. **Allacciamento**: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dal pozzetto di allacciamento fino all'immissione nella fogna.
5. **Fognatura**: canalizzazione elementare facente parte della rete di raccolta, che convoglia le acque provenienti dagli allacciamenti in altre fognature o nei collettori.
6. **Collettore**: condotta costituente l'ossatura principale della rete che adduce le acque raccolte in altri collettori o al recapito finale.
7. **Fognatura privata**: canalizzazione che raccoglie all'interno della proprietà privata gli scarichi da convogliare nella fognatura pubblica.

In ogni caso sui collettori e sulle fognature possono eseguirsi allacciamenti solamente se serviti da pozzetti di allacciamento rispettanti le disposizioni tecniche di cui al presente Regolamento.

Art. 95 – Separazione degli scarichi

Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue dalle acque meteoriche non contaminate, che dovranno essere immesse separatamente nell'apposita rete (art.9 L.R.20/2006).

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di procedere alla separazione delle acque reflue da quelle di dilavamento meteoriche non contaminate.

I titolari degli scarichi già allacciati alla fognatura mista, con l'introduzione del sistema di fognatura separata dovranno provvedere a propria cura e spese alla separazione delle fognature nere e bianche poste all'interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso il Gestore, o comunque il soggetto incaricato della realizzazione delle opere, provvederà a proprie spese ad effettuare i collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie. All'obbligo di separazione degli scarichi provvederanno i Sindaci con apposita Ordinanza.

L'immissione di acque meteoriche non contaminate all'interno di fognature nere è assolutamente vietato.

L'Utente che non provvederà alla separazione degli scarichi secondo quanto sopra, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione, sarà invitato ad ottemperare nei termini prescritti e nel caso in cui ciò non avvenga, il Gestore, con oneri a carico dell'Utente, provvederà a disattivare l'allacciamento e applicherà la penale prevista nell'allegato *Tariffario*.

Art. 96 - Prescrizioni tecniche generali

Nelle zone servite, attualmente e in futuro, da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore, dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione.

Nelle zone servite, attualmente e in futuro, da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al livello di un apposito pozzetto di raccordo, posto all'interno della proprietà, da cui eventualmente, su richiesta del Gestore, si diparte la tubazione che conduce ad un pozzetto di allacciamento posto all'esterno della proprietà e collegato poi alla pubblica fognatura.

A monte dell'immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito pozzetto di controllo per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato alla verifica delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, secondo le caratteristiche indicate nel successivo art.97.

Resta salva la facoltà dell'Autorità di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento. In particolare, possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall'accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione.

Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento da adottare per le acque reflue industriali si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico.

Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.

Nel caso di fognature miste, in fase di richiesta di allacciamento per Utenti domestici e di richiesta di autorizzazione allo scarico per Utenti industriali, sarà facoltà del Gestore richiedere l'assenza di scarico delle acque meteoriche non contaminate in pubblica fognatura, in attuazione del reimpiego delle stesse, laddove possibile, per gli usi di cui al periodo precedente.

Nel caso di fognature miste, il Comune metterà in atto tutte le soluzioni tecniche e operative possibili affinché venga eliminato o ridotto l'apporto all'interno della fognatura stessa di materiale inerte (ghiaie, sabbie, ecc.) proveniente dalle caditoie stradali.

Art. 97 - Pozzetti di controllo per reflui industriali e AMC

I pozzetti di controllo devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione di campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche e idonea collocazione per un'accessibilità in sicurezza. A tal fine l'Autorità si riserva di prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico, la modifica di pozzetti preesistenti per l'adeguamento a quanto previsto dal presente Regolamento e/o la collocazione dei pozzetti in posizione esterna rispetto al limite di proprietà dell'immobile da cui originano gli scarichi.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità sarà applicata la sanzione prevista nel *Tariffario* (Allegato n.2).

Art. 98 – Generalità di allacciamento

I lavori relativi all'allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di AMD, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, e comunque fino proprietà alla confluenza nel pozzetto di allacciamento (quest'ultimo escluso), saranno eseguiti a cura e spese del richiedente. I lavori necessari dal pozzetto di allacciamento (incluso) fino alla pubblica fognatura saranno eseguiti a cura del Gestore, dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base del *Tariffario* (Allegato n.2). Quanto già previsto all'art.45 del Regolamento acquedotto in merito alla possibilità di realizzazione degli allacciamenti da soggetti terzi vale anche per allacciamenti fognari; è prevista però la sola tipologia di intervento relativa al punto 2 dell'art.45. Inoltre, oltre a tutto quanto già previsto nell'art.45, al Gestore dovrà essere consegnata, in allegato al certificato di collaudo della D.L., la copia digitale della video-ispezione dell'allacciamento fognario per l'individuazione di eventuali contropendenze, il tutto a onere e cura dell'Utente.

L'allacciamento dovrà in ogni caso essere eseguito secondo gli schemi riportati nelle *Disposizioni Tecniche* (Allegato n.1), secondo il tipo della fognatura in essere e dell'attività svolta all'interno dell'immobile.

Il Gestore non risponderà dei danni provocati, entro i confini della proprietà privata, da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura, nel caso in cui lo stesso Gestore abbia verificato e formalmente segnalato al titolare dello scarico l'opportunità dell'installazione di idonei dispositivi anti-riflusso.

Le tubazioni di allacciamento al pozzetto di recapito dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo.

Nel caso di nuova costruzione della pubblica fognatura, il Gestore provvederà ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio.

Gli oneri relativi alla realizzazione dei nuovi allacci e all'adeguamento di quelli esistenti ritenuti non idonei dal Gestore sono in ogni caso a carico dei titolari degli scarichi, singolarmente o in forma associata.

Nei casi di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato), esistenza di motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o non conformità alle norme vigenti in materia, l'onere

relativo all'adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell'Utente, limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.

La manutenzione degli allacciamenti di nuova realizzazione sarà a carico del Gestore dalla pubblica fognatura fino al pozzetto di allacciamento.

Nella costruzione delle canalizzazioni interrato all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in pressione della pubblica fognatura. Come adeguatamente riportato dal preventivo di allacciamento sottoposto al richiedente, non essendo individuabile la profondità e la quota del pozzetto di allacciamento fino al momento della sua realizzazione, le condotte private dovranno essere eseguite solo dopo la realizzazione del pozzetto di allacciamento stesso. Pertanto, la realizzazione di pozzetti di allacciamento con profondità tali da non consentire all'Utente il collegamento interno a caduta, non costituiscono in nessun modo motivo di esonero dell'Utente dall'obbligo di allacciamento, né motivo di ogni e qualsiasi controversia di tipo civilistico.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica fognatura, tale immissione dovrà avvenire per gravità tramite un pozzetto di calma.

Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite del Gestore.

Art. 99 - Allacciamenti di scarichi e manutenzione dei condotti

Tutte le tubazioni, pozzetti, fosse settiche e biologiche ecc., poste anche su sede pubblica, sono di proprietà degli Utenti fino all'imbocco del pozzetto di allacciamento. Ai proprietari e/o intestatari dell'Utenza spetta la manutenzione e la riparazione di dette tubazioni e/o manufatti e saranno direttamente responsabili di danni arrecati a terzi per la non corretta gestione degli stessi.

La manutenzione e le riparazioni dei collettori, delle fognature e degli allacciamenti in sede stradale pubblica, e le relative necessarie opere di modificazione del suolo e del sottosuolo stradale, sono a carico del Gestore.

Art. 100 – Riparazioni alle condotte in sede stradale

Le riparazioni di tutte le condotte in sede stradale in partenza dal pozzetto di allacciamento sono eseguite direttamente dal Gestore o da un suo incaricato.

Ove, però, in tali tubazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione al presente Regolamento da parte degli Utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile i rimborsi per tutte le spese sostenute ed occorse per gli sgombri e le riparazioni.

Art. 101 - Impianti di pretrattamento

Laddove sussista un sistema fognario misto, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione dei liquami all'interno delle condotte, prima dell'immissione dovrà essere installato un impianto di pretrattamento (o di chiarificazione), nel quale dovranno essere fatte confluire le acque nere (provenienti da bagni) e le acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, lavatrici, ecc.); quest'ultimo dovrà essere conforme alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e adeguatamente

dimensionato, in relazione al numero di abitanti (abitante equivalente) e alla dotazione idrica giornaliera (litri/abitante).

Nel caso in cui vengano allacciate in fognatura mista anche le acque meteoriche, queste dovranno essere fatte confluire nella condotta di immissione a valle degli impianti di pretrattamento.

Gli impianti di pretrattamento (fosse settiche a sedimentazione o fosse Imhoff) dovranno essere realizzati a perfetta tenuta e collocate in luoghi privati, all'aperto e perfettamente areati.

Il Gestore provvederà ad avvertire l'Utente della necessità di disattivazione di fosse settiche, Imhoff, pozzi neri o qualunque manufatto similare, in occasione di modifiche della rete fognaria o del recapito finale.

La disattivazione, eseguita previa disinfezione e riempimento con materiali inerti, sarà a carico dell'Utente.

Gli impianti di pretrattamento adottati o eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi devono invece essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore.

Specifici impianti di pretrattamento potranno essere anche imposti dal Gestore agli scarichi di acque reflue industriali in fase di rilascio della relativa autorizzazione allo scarico, anche in caso di fognature separate. In quest'ultimo caso ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono e successivamente per iscritto al Gestore e gli scarichi dovranno essere immediatamente sospesi. L'eventuale disattivazione e la successiva riattivazione, dovute a lavori di manutenzione ordinaria, dovranno essere preventivamente concordate con il Gestore.

Art. 102 – Corti e condomini

Qualora un fabbricato sia diviso in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi potranno, se le condizioni tecniche e del presente Regolamento lo consentono, riunire le rispettive canalizzazioni per acque bianche e per acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fognatura mediante un solo condotto per le acque bianche ed un solo condotto per le acque nere, ripartendo gli oneri di allacciamento a norma del Codice Civile, ma rimarranno solidamente responsabili verso il Gestore per qualsiasi danno da essi singolarmente cagionato alle opere di fognatura.

Il condotto unico privato delle acque nere potrà collettare ad un idoneo unico pozzetto di allacciamento di tipo consociato.

Nel caso di realizzazione di nuove linee di fognatura, nell'ambito dei piani di completamento delle reti fognarie del territorio, è facoltà del Gestore proporre alle singole Utenze un pagamento agevolato forfettario, che risulterà indipendente dal numero effettivo di pozzetti singoli o consociati di allacciamento predisposti.

Nelle aree di corte è preferibile la realizzazione di un sistema fognario privato, con collettamento finale unico alla fognatura pubblica.

Qualora sia necessario costruire nuovi canali di scarico, spostare o restaurare canali già esistenti attraverso proprietà comuni e, quindi, sia pure necessario il passaggio temporaneo di operai e di materiali, il condominio non potrà rifiutare la relativa autorizzazione di passaggio alla fognatura, secondo le norme del Codice Civile.

Art. 103 - Conformità delle opere - visite di controllo

È potere discrezionale del Gestore verificare in qualsiasi momento lo scarico, al fine di stabilire che non vi siano state apportate modifiche o che l'immobile non sia stato soggetto a cambiamenti di destinazione d'uso.

Il Gestore si riserva la facoltà di verifica, anche a campione, della fognatura privata.

Alla visita dovrà presenziare il titolare dello scarico od un suo tecnico, che dovrà fornire le indicazioni opportune ai funzionari incaricati.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere, in relazione al presente Regolamento, alla loro conformità al progetto consegnato, nonché alla presunzione di buon funzionamento.

Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che ne conseguissero alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.

CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 104 - Funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi industriali e/o delle AMC

Ferme restando le competenze delle Autorità competenti previste dalla normativa vigente, il Gestore, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell'art.128 del D.Lgs.152/2006.

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e/o regolamentari.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti ad esibire una tessera di riconoscimento.

L'accesso degli incaricati del Gestore ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto.

Il Gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici, qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

In caso di inosservanza dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore provvede alla segnalazione all'Autorità che procede secondo quanto previsto dal *"Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'A.T.O. n.1 "Toscana Nord"*.

Art. 105 - Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali e di AMC

Durante i controlli di cui all'art.104 del presente Regolamento, potrà essere eseguito il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa industriale.

Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il campione potrà derivare, secondo il giudizio del Gestore, da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

Tale campione sarà suddiviso in tre aliquote adeguatamente sigillate, una delle quali verrà consegnata al titolare dello scarico, la seconda sarà avviata all'analisi, mentre la terza sarà mantenuta dal Gestore a disposizione per eventuali revisioni.

Relativamente a tutte le operazioni effettuate, verrà redatto un apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, nel quale si indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia allo scopo incaricato.

Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la propria aliquota, abbia ottenuto un esito analitico significativamente diverso da quello risultante al Gestore, lo stesso potrà richiedere la revisione dell'analisi da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato.

La revisione verrà effettuata inviando l'aliquota di confronto a un laboratorio terzo concordato, le cui risultanze di analisi verranno ritenute definitive.

Nel caso le operazioni di prelievo siano ostacolate, sarà applicata la specifica sanzione prevista nell'allegato *Tariffario* (Allegato n.2).

Art. 106 - Installazione del contatore agli scarichi di acque reflue industriali e AMC

Per gli scarichi di acque reflue industriali e di AMC, il Gestore, ad integrazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia, si riserva la facoltà di imporre l'installazione, a cura e spese dell'Utente, ove tecnicamente possibile, di idonei strumenti di misura delle acque reflue scaricate e di controllo sugli scarichi, a monte di eventuali confluenze di scarichi non industriali.

L'Utente ha l'obbligo di consentire al Gestore l'accesso allo strumento di misura per le letture e le operazioni di manutenzione. In questo caso, il volume utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato da tale strumento. Il titolare dello scarico è obbligato a custodire il misuratore e tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia, e, pertanto, risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

I titolari degli scarichi dovranno seguire le modalità di controllo e registrazione del misuratore secondo quanto disposto agli artt.108, 111 e 112 del presente Regolamento. In caso di ostacolo all'installazione dello strumento di misura o di danneggiamento dello stesso, il Gestore è autorizzato alla disattivazione dello scarico e all'applicazione della sanzione prevista nel *Tariffario* (Allegato n.2).

Art. 107 - Obbligo di installazione del contatore al prelievo

Tutti gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e che sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati

all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità di cui agli artt.110 e 111 del presente Regolamento.

La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l'applicazione dell'apposita sanzione prevista nel *Tariffario* (Allegato n.2).

Nei casi in cui l'Utente scarichi in fognatura solo una parte dell'acqua emunta, può chiedere al Gestore di scorporare dalla bolletta l'acqua non recapitata in pubblica fognatura, previa presentazione al Gestore di idonea documentazione. In seguito alla valutazione della documentazione prodotta, il Gestore stabilirà la frazione di acqua da assoggettare alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

Art. 108 - Caratteristiche, posizionamento, sigillatura, guasti dei contatori di cui all'art.107

I contatori, installati e mantenuti in efficienza a esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e dovranno essere installati in luoghi concordati con il Gestore, che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, ed il controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del buon funzionamento degli strumenti.

La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l'applicazione della specifica sanzione prevista nel *Tariffario* (Allegato n.2).

Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.165, D.Lgs.152/2006, l'obbligo dell'installazione del contatore al prelievo dovrà essere assolto prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, il Gestore può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i contatori.

Il Gestore può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del contatore qualora esso si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra, o non corrispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.

Prima dell'attivazione degli emungimenti, i soggetti interessati dovranno comunicare al Gestore la marca e il tipo di contatore installato, la matricola e il numero di cifre.

Il Gestore provvederà, al momento dell'attivazione del prelievo, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei contatori, che non potrà essere manomessa.

I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale incaricato dal Gestore.

In caso di guasto del misuratore, per il periodo di mancata registrazione dei prelievi sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA

Art. 109 – Costo di allacciamento

Tutte le spese relative ai lavori di nuovo allacciamento alla pubblica fognatura sono a carico del richiedente, come riportato negli artt.73 e 75. Dalla condotta fognaria fino al pozzetto di allacciamento i lavori sono eseguiti dal Gestore, previo pagamento dei corrispettivi previsti nell'allegato *Tariffario* (Allegato n.2) e fermo restando quanto previsto all'art.45 relativamente all'esecuzione da parte di soggetti terzi.

Nel caso in cui un'unità immobiliare richieda più di un allacciamento, il preventivo comprenderà la somma degli importi relativi ai singoli allacciamenti.

Nel caso in cui le opere di allacciamento siano state eseguite precedentemente, durante la realizzazione della fognatura, e non siano richieste al Gestore opere ulteriori per i singoli allacciamenti, il richiedente del nuovo allacciamento è tenuto a corrispondere al Gestore medesimo l'importo previsto nel *Tariffario* (Allegato n.2), relativamente alle voci "Allacciamento fino a 5 ml, misurato dal centro strada, su asfalto o su sterrato".

Ogni Utente, accettando il preventivo, si impegna a pagare l'importo secondo le disposizioni previste dal Gestore.

Potrà essere concessa la rateizzazione, solamente in casi particolari, con modalità da concordarsi con il Gestore.

Art. 110 – Corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione e modalità di pagamento per le Utenze domestiche e civili

Per le Utenze domestiche e civili, la tariffa viene emanata dall'Autorità nel rispetto delle modalità di calcolo previste dall'art.154 del D.Lgs.152/2006 e secondo le indicazioni previste dalla Convenzione del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità stessa.

Il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione è dovuto dagli Utenti allacciati ad una fognatura del Servizio Idrico Integrato recapitante in un sistema di trattamento finale. Nel caso in cui quest'ultimo sia assente o "temporaneamente inattivo" dal 10/10/2008 (data di emanazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008) saranno applicate le disposizioni in materia di esenzione dal pagamento del servizio di depurazione, di rimborso e di pagamento di specifica tariffa per la progettazione, realizzazione, completamento o attivazione del depuratore, nel rispetto della L.13/2009 e del D.M. del Ministero dell'Ambiente 30 settembre 2009. In particolare, i corrispettivi eventualmente versati per il periodo dal 01/01/2005 al 10/10/2008 saranno rimborsati dal Gestore a seguito di presentazione da parte dell'Utente di documentata istanza entro il 01/10/2014.

Dal 10/10/2008 le Utenze invece non allacciate alla pubblica fognatura saranno esentate in forma automatica dal pagamento delle quote tariffarie dei servizi di fognatura e depurazione. I corrispettivi eventualmente versati per questi servizi nel periodo intercorrente dal 01/01/2005 al 10/10/2008 saranno rimborsati dal Gestore a seguito di presentazione da parte dell'Utente di documentata istanza.

I moduli per ottenere i rimborsi sopra indicati saranno messi a disposizione dal Gestore attraverso le modalità indicate nel paragrafo 10 della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

Il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione viene comunque calcolato sulla base del 100% dell'acqua prelevata o assunta, e misurata da apposito contatore o da lente tarate installati sull'Utenza. Per gli Utenti che sono tenuti al pagamento del servizio di fognatura e depurazione ma che non sono allacciati al servizio di acquedotto, il corrispettivo dovuto sia per la quota fissa sia per la quota variabile deve riguardare i soli servizi di fognatura e depurazione secondo le tariffe vigenti approvate dall'Autorità. Tale metodo verrà applicato anche a tutte le Utenze domestiche e civili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto e che scaricano i reflui emunti in pubblica fognatura, tenute alla compilazione di apposito modulo di denuncia, nel quale saranno inserite le indicazioni necessarie al fine dell'articolazione tariffaria.

Alle Utenze con approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà effettuato con apposita fattura emessa dal

Gestore sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli accertamenti eseguiti dal Gestore stesso.

Nel caso in cui il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura e comunque nel caso di mancata denuncia annuale, la quantità annua prelevata presunta corrisponderà a quanto risulta nella concessione di derivazione di acqua.

Art. 111 – Corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione e modalità di pagamento per le Utenze industriali

Come riportato nell'art.5, comma 6, L.R.20/2006, è attribuita all'Autorità la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, ivi incluse le AMC ad esse assimilate ai sensi della normativa regionale, sulla base di quanto previsto dagli artt.154 e 155, D.Lgs.152/2006. La tariffa è determinata ai sensi del *“Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'A.T.O. n.1 “Toscana Nord”*.

La tariffa relativa agli Utenti produttivi/industriali sarà addebitata all'Utente con apposita fattura, emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti dal Gestore. Qualora pervenisse una denuncia o un modulo relativo alle acque prelevate e scaricate non completo, il Gestore provvederà ad attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti. Se anche tale dato non sarà disponibile, il Gestore farà riferimento alla documentazione fino ad ora posseduta in merito, stimando il valore del dato mancante nel modo più veritiero possibile e secondo le conoscenze possedute in materia.

Art. 112 – Particolari modalità di pagamento

Gli Utenti che si trovano in condizioni socio/economiche disagiate documentate possono usufruire di agevolazioni tariffarie, secondo le modalità riportate nel precedente art.30.

L'Utente che si trovi nelle condizioni tali da determinare la necessità di ottenere una esenzione, riduzione o dilazione di pagamento della fattura, dovrà presentare apposita richiesta al Gestore, ai sensi della L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 113 – Sanzioni amministrative

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.152/2006 e di quelle riportate all'interno delle autorizzazioni allo scarico, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate ed applicate dall'Autorità ai sensi dell'art.135 del D.Lgs.152/2006 e della vigente normativa regionale.

Art. 114 – Sanzioni penali

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art.137 del D.Lgs.152/2006, sarà data comunicazione dall'Autorità e/o dal Gestore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 115 – Provvedimenti amministrativi

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli artt.113 e 114 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati dall'Autorità i provvedimenti amministrativi previsti dall'art.130, D.Lgs.152/2006, procedendo secondo la gravità dell'infrazione. Inoltre, qualora si verificano casi di omessa o ritardata denuncia delle acque reflue prelevate e scaricate, il Gestore avrà la facoltà di applicare un'ammenda pari all'ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell'importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro 30 giorni di ritardo presso gli uffici del Gestore.

In caso di ritardato pagamento per periodi superiori all'anno, il Gestore provvederà a richiedere all'Organo competente in materia la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione allo scarico. La decadenza di tale procedura avverrà solo dopo la comunicazione all'Autorità da parte del Gestore dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni riportate in questo Capitolo sono relative ad entrambi i Regolamenti precedenti di acquedotto e di fognatura e depurazione.

Art. 116 – Sostituzione delle regolamentazioni precedenti

Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione dell'Autorità ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera di approvazione. Il Regolamento si sostituisce alle precedenti regolamentazioni locali relative al Servizio Idrico Integrato e approvate dai singoli Comuni o Aziende facenti parte dell'Autorità.

Art. 117 – Attuazione del Regolamento

Su richiesta del Gestore, il Consiglio d'Amministrazione dell'Autorità provvede direttamente alle modifiche non sostanziali del Regolamento e dei suoi Allegati, al fine di migliorarne l'efficacia e l'applicazione.

Art. 118 – Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le disposizioni di legge in materia di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni dell'Autorità e comunque le norme del diritto comune e le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 119 – Rilascio atti e certificazioni

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dai Dirigenti delegati.

Art. 120 – Norme in materia di deposito cauzionale per le Utenze preesistenti

A partire dalla prima fatturazione dei consumi dell'anno 2005, il Gestore provvederà ad addebitare agli Utenti attivi il deposito cauzionale, determinato in base all'art.56 in forma rateizzata, per la durata di due fatturazioni.

Nel caso in cui il Gestore detenga già depositi cauzionali provenienti dai precedenti Gestori, provvederà ad adeguare i singoli importi sulla base di quanto previsto dal *Tariffario* (Allegato n.2).

Art. 121 – Contratti delle Utenze preesistenti

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti d'Utenza saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'Utente nei termini stabiliti negli artt.9, 10, 11 e 72. I contratti stipulati dagli Utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento, mediante adesione dell'Utenza con il pagamento della prima fattura emessa. Affinché l'adesione sia consapevole, il Gestore invierà all'Utente, con la prima fatturazione utile, un'informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l'altro, saranno indicati i recapiti ove ottenere il presente Regolamento e la Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente art.54, il Gestore si riserva la facoltà di interrompere il servizio fornito, anche

per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

Le Amministrazioni Comunali, d'intesa con il Gestore, si attiveranno a far sì che la clausola di cui sopra venga prospettata agli Utenti che si trovano in situazioni particolari, onde evitare l'acuirsi di forme di conflittualità.

Per le Utenze esistenti sprovviste di contatore al 31/12/2004, il Gestore provvederà alla sua installazione nel più breve tempo possibile, applicando per la ripartizione degli oneri le regole indicate nel precedente art.37. Fino al momento dell'installazione del contatore, ai suddetti Utenti verranno addebitati i consumi impegnati contrattualmente con i precedenti gestori, alle tariffe vigenti al momento della fatturazione. Per le Utenze trasformate con il sistema di distribuzione a contatore, laddove sia necessario per problemi tecnici mantenere la lente tarata, il Gestore applicherà sui consumi rilevati dal misuratore la tariffa prevista per le Utenze a contatore con la riduzione stabilita nel Piano d'Ambito vigente.

Art. 122 – Diritto di terzi in relazione ad opere attinenti il Servizio Idrico Integrato

Fermo restando i principi sanciti dalla normativa vigente in merito:

- al regime di pubblicità della risorsa idrica secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello stato;
- alle infrastrutture attinenti il Servizio Idrico Integrato in base al quale divengono beni demaniali, acquisendo natura di pubblico interesse e divenendo pertanto beni inalienabili;
- alla tariffa quale corrispettivo del servizio erogato all'Utente in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Gestore ha comunque facoltà di definire rapporti con soggetti terzi che vantano diritti pregressi in relazione ad opere attinenti il servizio, secondo i criteri prestabiliti dal medesimo Gestore e in ottemperanza alle vigenti previsioni normative in materia. A tal fine, il Gestore potrà costituire servitù, espropriare aree, effettuare occupazioni temporanee e di urgenza, ottenere concessioni demaniali, riscattare e revocare quelle preesistenti, nonché avviare ogni altra procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti a garantire il corretto funzionamento del servizio pubblico svolto. Nell'espletamento delle suddette attività, il Gestore agirà in nome e per conto dell'Autorità, con oneri a proprio ed esclusivo carico. Alla scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, ovvero in caso di risoluzione o riscatto dello stesso, tutti i beni e i diritti acquisiti dal Gestore e occorrenti per garantire la corretta erogazione del servizio, si intenderanno trasferiti nella titolarità del singolo Comune, nel cui ambito territoriale di competenza ricade il bene o il diritto acquisito.

Art. 123 – Tasse e imposte

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura del Servizio Idrico Integrato, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

Art. 124 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza, se del caso, di un pubblico ufficiale.

Art. 125 – Controversie e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.

I reclami dovranno essere presentati in forma scritta oppure verbalmente di persona presso gli uffici indicati dal Gestore. Nel caso di reclami fatti telefonicamente o di persona, l'addetto che lo riceve deve sempre redigere un verbale da leggere e consegnare all'Utente per la verifica dell'adeguatezza del suo contenuto.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori di dette strutture, ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Le controversie che dovessero sorgere in relazione al fornitura del servizio potranno essere sottoposte dall'Utente al tentativo di conciliazione presso la Commissione Mista Conciliativa istituita dal Gestore secondo le modalità disciplinate dallo specifico Regolamento di istituzione e funzionamento. Il tentativo di conciliazione potrà essere avanzato dall'Utente anche a un altro Istituto presente sul territorio di Ambito preposto per legge alla mediazione stragiudiziale delle controversie.

Ciascuna parte si impegna a partecipare al tentativo di conciliazione che dovesse essere promosso nei suoi confronti secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 126 – Identificazione e qualifica dei dipendenti

I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Ai dipendenti incaricati di mansioni operative o di ispezione, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del Codice Penale, deve essere garantito l'accesso alla proprietà privata in caso di controlli.

Art. 127 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.13 di tale decreto, consegnerà all'Utente specifica informativa (contenente le finalità, le modalità del trattamento, ecc.). Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di fornitura e per la successiva gestione del rapporto di Utenza da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazione richieste. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere controlli o prestazioni connesse con la gestione dell'Utenza, nel rispetto della legge. L'Utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti descritti sempre all'art.13 della legge sopra citata.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Gli allegati al presente Regolamento sono i seguenti:

- Allegato n.1 - *“Disposizioni Tecniche”*
- Allegato n.2 - *“Tariffario”*
- Allegato n.3 - *“Regolamento per la concessione di Agevolazioni Tariffarie”*

Allegato n.1 – Disposizioni Tecniche

Nell'Allegato n.1 sono riportati schemi esemplificativi e disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori e l'installazione di misuratori e impianti, secondo la sequenza sotto riportata:

- Schemi di individuazione del punto di consegna
- Schemi dei gruppi di misura
- Misure vani per alloggio contatori acqua
- Dimensionamento contatori acqua per Utenze “Standard”
- Dimensionamento tubazione costituente l'allacciamento idrico
- Schemi di esecuzione allacciamento idrico (limite tariffa)
- Ubicazione misuratori e sportelli
- Fornitura e muratura sportelli vano contatore
- Distanze dai confini
- Contatori in “batteria”
- Nuovo allacciamento idrico in derivazione da allacciamento esistente
- Punto acqua supplementare
- Nuovi punti acqua su impianti esistenti e spostamenti senza scavo
- Esecuzione scavi e ripristini stradali
- Contatore individuale e da impianto centralizzato
- Allacciamento idrico per fabbricato con un marciapiede privato tra il fabbricato e il marciapiede pubblico
- Allacciamento idrico per edificio posto in una piazza con tubazione esistente su un lato
- Richiesta di allacciamento idrico per un immobile sito lungo una racchetta stradale
- Richiesta di allacciamento idrico per uso cantiere
- Bocca antincendio
- Schemi di innesto in fognatura nera
- Schema tipo di pozzetto d'ispezione-prelievo campioni per Utenze industriali
- Schema tipo allacciamento a fognatura separata per insediamenti civili
- Schema tipo allacciamento a fognatura separata per insediamenti produttivi
- Schema tipo allacciamento a fognatura mista per insediamenti civili
- Schema tipo allacciamento a fognatura mista per insediamenti produttivi

Allegato n.2 – Tariffario

L'Allegato n.2 riporta le singole voci di costo per l'esecuzione di lavori e servizi e gli importi per addebiti e penali, ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Tariffe per prestazioni regolamentate del Gestore per gli allacciamenti alla rete acquedotto
- Tariffe per prestazioni regolamentate del Gestore per gli allacciamenti alla rete fognaria
- Deposito cauzionale
- Penali
- Corrispettivi per servizi

I corrispettivi previsti per le prestazioni erogate dal Gestore su richiesta dell'Utente, fatta eccezione delle voci relative al deposito cauzionale e alle penali, sono incrementati dallo stesso Gestore a

decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, del valore d'inflazione programmata dell'anno corrente. A seguito di ogni aggiornamento, il Gestore è tenuto a darne opportuna comunicazione all'Autorità e agli Utenti nelle modalità descritte al paragrafo 10 della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato. In sede poi di revisione triennale del Regolamento verrà eseguita un'ulteriore verifica complessiva degli importi.

Allegato n.3 – Regolamento per la concessione di Agevolazioni Tariffarie

L'Allegato n.3 disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del Servizio Idrico Integrato ai nuclei familiari che versano in condizioni socio/economiche disagiate, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare.

INDICE

PREMESSE.....	3
<i>Art. 1 – Introduzione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Ambito di efficacia del Regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Uso corretto e razionale della risorsa</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Principali riferimenti normativi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 – Definizioni generali.....</i>	<i>5</i>
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	8
<i>Art. 6 – Norme per il servizio acquedotto</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7 – Definizioni.....</i>	<i>8</i>
DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
<i>Art. 8 – Sistema di distribuzione dell’acqua</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 – Contratti per la fornitura dell’acqua</i>	<i>10</i>
<i>Art. 10 – Perfezionamento del contratto di fornitura dell’acqua.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 - Voltura</i>	<i>11</i>
<i>Art. 12 – Durata del contratto e sua disdetta.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 13 – Subentro nel contratto di fornitura</i>	<i>12</i>
<i>Art. 14 – Riattivazione dell’Utenza idrica.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 15 – Tempi caratteristici del rapporto di Utenza.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 – Tipi di uso.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 17 – Disposizioni per il risparmio idrico</i>	<i>15</i>
FORNITURE PER USO PUBBLICO	16
<i>Art. 18 – Forniture per uso pubblico</i>	<i>16</i>
<i>Art. 19 – Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi di acqua e relativa fatturazione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 20 – Prelievi abusivi dalle Utenze per uso pubblico.....</i>	<i>16</i>
FORNITURE PER USO PRIVATO	17
<i>Art. 21 – Soggetti legittimati alla richiesta</i>	<i>17</i>
<i>Art. 22 - Richiesta</i>	<i>17</i>
<i>Art. 23 – Diritto di rifiuto o revoca della fornitura.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 24 - Preventivo.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 25 – Allacciamenti ad uso temporaneo</i>	<i>19</i>
<i>Art. 26 – Prelievi abusivi.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 27 – Divieto di rivendita dell’acqua.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 28 – Utenze a lente tarata</i>	<i>21</i>
<i>Art. 29 – Trasformazione a contatore delle Utenze a lente tarata</i>	<i>21</i>
<i>Art. 30 – Utenze “a basso reddito”</i>	<i>22</i>
<i>Art. 31 - Famiglie numerose</i>	<i>22</i>
<i>Art. 32 – Cumulabilità delle agevolazioni tariffarie</i>	<i>23</i>
<i>Art. 33 – Realizzazione degli impianti.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 34 – Installazione contatore.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 35 – Custodia del contatore</i>	<i>24</i>
<i>Art. 36 – Spostamento del contatore</i>	<i>25</i>
<i>Art. 37 – Manutenzione impianti di allacciamento esistenti</i>	<i>26</i>
<i>Art. 38 – Limitatori di portata.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 39 – Controllo.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 40 – Verifica di funzionamento del contatore su richiesta dell’Utente</i>	<i>27</i>
<i>Art. 41 – Perdite, danni e responsabilità</i>	<i>27</i>
<i>Art. 42 – Verifica del livello di pressione.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 43 – Interruzione del servizio.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 44 – Verbal di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore.....</i>	<i>28</i>

Art. 45 – Norme per l'esecuzione degli allacciamenti	29
Art. 46 – Servizio antincendio	30
Art. 47 – Fontanelle pubbliche	31
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE	31
Art. 48 – Lettura del contatore	31
Art. 49 – Modalità di fatturazione dei consumi	32
Art. 50 – Contenuti del documento di fatturazione	33
Art. 51 – Applicazione del pro die per le variazioni tariffarie	34
Art. 52 – Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte	34
Art. 53 – Modalità per la fatturazione dei consumi delle Utenze raggruppate (Condomini)	35
Art. 54 – Indennità di ritardato pagamento e morosità	36
Art. 55 – Casi di sospensione e disattivazione della fornitura	37
Art. 56 – Deposito cauzionale	37
Art. 57 – Addebiti vari (rimborso spese)	38
Art. 58 – Modalità di accredito somme erroneamente addebitate all'Utente	39
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	39
Art. 59 – Generalità sugli impianti interni	39
Art. 60 – Ubicazione e installazione delle condutture idriche in area privata	39
Art. 61 – Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori	40
Art. 62 – Installazione disconnettori su Utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.	40
Art. 63 – Impianti di pompaggio privati	40
Art. 64 – Serbatoi di accumulo privati	40
Art. 65 – Pozzi d'acqua ad uso privato	41
Art. 66 – Vigilanza impianti ed apparecchi	41
REGOLAMENTO DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	42
NORME DI CARATTERE GENERALE	42
Art. 67 – Norme per il servizio fognatura e depurazione	42
Art. 68 – Oggetto del Regolamento dei servizi fognatura e depurazione	42
Art. 69 - Finalità	42
Art. 70 - Definizioni	43
Art. 71 – Osservanza del Regolamento	45
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	45
Art. 72 – Contratti per l'allaccio alla pubblica fognatura	45
Art. 73 – Domanda di allacciamento	46
Art. 74 – Accettabilità della domanda	46
Art. 75 – Preventivo	46
Art. 76 - Regime autorizzatorio	47
Art. 77 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche	47
Art. 78 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, assimilabili a domestiche	47
Art. 79 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)	47
Art. 80 – Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate	48
Art. 81 – Scarichi non in pubblica fognatura	48
Art. 82 - Ammissibilità e accettabilità dei reflui industriali	48
Art. 83 – Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari	49
Art. 84 - Modifica degli scarichi	49
Art. 85 - Divieto di diluizione degli scarichi	49
Art. 86 - Scarichi di sostanze pericolose	49
Art. 87 - Scarichi vietati	50
Art. 88 - Sversamenti accidentali	51
Art. 89 – Adeguamento scarichi assimilabili ai domestici	52
Art. 90 – Adeguamento scarichi industriali e/o AMC	52
Art. 91 – Accertamenti e controlli	53
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	54
Art. 92 – Obbligo di allacciamento	54
Art. 93 – Divieto di varianti non approvate	55

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	56
Art. 94 – Tipo di collettori.....	56
Art. 95 – Separazione degli scarichi	56
Art. 96 - Prescrizioni tecniche generali	57
Art. 97 - Pozzetti di controllo per reflui industriali e AMC	58
Art. 98 – Generalità di allacciamento.....	58
Art. 99 - Allacciamenti di scarichi e manutenzione dei condotti.....	59
Art. 100 – Riparazioni alle condotte in sede stradale	59
Art. 101 - Impianti di pretrattamento.....	59
Art. 102 – Corti e condomini.....	60
Art. 103 - Conformità delle opere - visite di controllo.....	61
CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI	61
Art. 104 - Funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi industriali e/o delle AMC	61
Art. 105 - Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali e di AMC	62
Art. 106 - Installazione del contatore agli scarichi di acque reflue industriali e AMC	62
Art. 107 - Obbligo di installazione del contatore al prelievo.....	62
Art. 108 - Caratteristiche, posizionamento, sigillatura, guasti dei contatori di cui all'art.107.....	63
DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA	63
Art. 109 – Costo di allacciamento.....	63
Art. 110 – Corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione e modalità di pagamento per le Utenze domestiche e civili.....	64
Art. 111 – Corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione e modalità di pagamento per le Utenze industriali.....	65
Art. 112 – Particolari modalità di pagamento	65
SISTEMA SANZIONATORIO	65
Art. 113 – Sanzioni amministrative	65
Art. 114 – Sanzioni penali.....	65
Art. 115 – Provvedimenti amministrativi	66
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	67
Art. 116 – Sostituzione delle regolamentazioni precedenti	67
Art. 117 – Attuazione del Regolamento.....	67
Art. 118 – Applicabilità del diritto comune.....	67
Art. 119 – Rilascio atti e certificazioni.....	67
Art. 120 – Norme in materia di deposito cauzionale per le Utenze preesistenti	67
Art. 121 – Contratti delle Utenze preesistenti	67
Art. 122 – Diritto di terzi in relazione ad opere attinenti il Servizio Idrico Integrato	68
Art. 123 – Tasse e imposte	68
Art. 124 - Infrazioni.....	68
Art. 125 – Controversie e reclami.....	69
Art. 126 – Identificazione e qualifica dei dipendenti.....	69
Art. 127 – Trattamento dei dati personali	69
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	70
Allegato n.1 – Disposizioni Tecniche	70
Allegato n.2 – Tariffario	70
Allegato n.3 – Regolamento per la concessione di Agevolazioni Tariffarie	71